

Relazione speciale

Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE

un meccanismo essenziale, ma utilizzato di rado e in modo incoerente



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

	Paragrafo
Sintesi	I - VI
Introduzione	01 - 17
Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e libertà di stabilimento	01 - 02
Il riconoscimento delle qualifiche professionali	03 - 14
Ruoli e responsabilità	15 - 17
Estensione e approccio dell'audit	18 - 25
Osservazioni	26 - 102
Il numero di professioni regolamentate nell'UE rimane elevato, mentre i sistemi dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono utilizzati di rado	26 - 37
Le azioni della Commissione volte a incoraggiare gli Stati membri a ridurre il numero di professioni regolamentate non hanno ottenuto risultati	28 - 35
Si stima che il sistema dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali sia utilizzato solo in circa il 6 % dei casi di mobilità nell'UE	36 - 37
L'applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali presenta ancora carenze	38 - 64
Mancanza di procedure elettroniche	38 - 41
Le tariffe per il riconoscimento delle qualifiche professionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e non sono giustificate	42 - 46
I documenti richiesti talvolta superano i requisiti	47 - 48
I provvedimenti di compensazione rimangono sproporzionati	49 - 52
Applicazione diversa tra gli Stati membri delle verifiche preventive per la mobilità temporanea	53 - 57
Gli Stati membri non tengono traccia della durata della procedura di riconoscimento	58 - 64

Gli elementi per facilitare il riconoscimento introdotti dalla direttiva modificata non sono utilizzati in modo diffuso	65 - 86
Risultati contrastanti sull'uso della tessera professionale europea	65 - 68
Accesso parziale utilizzato per meno dell'1 % di tutte le decisioni adottate	69 - 70
I principi di formazione comuni si applicano attualmente solo ai maestri di sci	71 - 74
Il sistema di informazione del mercato interno facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione	75 - 86
Il seguito dato dalla Commissione ai dati e alle relazioni è insufficiente	87 - 95
La Commissione non ha monitorato sufficientemente i dati contenuti nella banca dati delle professioni regolamentate e nelle relazioni presentate dagli Stati membri ogni due anni	87 - 93
La Commissione ha avviato alle problematiche di recepimento tramite procedure di infrazione, ma gli Stati membri non hanno ancora adottato tutte le misure correttive necessarie per applicare pienamente la direttiva	94 - 95
Le informazioni fornite ai cittadini dalla Commissione e dagli Stati membri sono accessibili ma incoerenti	96 - 102
Tutti gli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno migliorato l'accessibilità delle informazioni per i cittadini rispetto al 2019	98 - 99
Le informazioni sull'RQP fornite ai cittadini sui siti Internet della Commissione e degli Stati membri non sono sempre coerenti e attendibili	100 - 102
Conclusioni e raccomandazioni	103 - 111
Allegati	
Allegato I – Organizzazioni i cui rappresentanti sono stati incontrati e intervistati negli Stati membri dagli auditor della Corte	
Allegato II – Tasso di risposta al sondaggio, per Stato membro	
Allegato III – Attori principali nella procedura di RQP	
Allegato IV – Differenti tipi di decisioni dell'autorità competente	
Allegato V – Problematiche individuate dalla Commissione negli Stati membri	

Abbreviazioni e acronimi

Risposte della Commissione

Cronologia

Équipe di audit

Sintesi

I Il Trattato sul funzionamento dell'UE garantisce ai cittadini dell'UE il diritto di spostarsi liberamente per motivi professionali e di stabilire la propria attività in un altro Stato membro. Tuttavia, i cittadini potrebbero incontrare ostacoli alla mobilità dei lavoratori, quali difficoltà nell'ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali, specie se gli Stati membri regolamentano l'accesso a determinate professioni.

II Nel 2005, l'UE ha adottato la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è impedire agli Stati membri di imporre condizioni eccessive ai cittadini di uno Stato membro dell'UE che desiderano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro dell'UE. Con il quadro normativo relativo alle qualifiche professionali si intende inoltre garantire che i servizi prestati in un qualsivoglia Stato membro soddisfino i medesimi standard di "salute pubblica e sicurezza". Detta direttiva è stata modificata nel 2013 e doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 2016.

III La Corte ha vagliato l'efficacia con cui la Commissione ha garantito il diritto dei cittadini dell'UE che esercitano una professione regolamentata a muoversi liberamente tra gli Stati membri per motivi professionali o a stabilirvi la propria attività. Ha verificato se la Commissione sia riuscita ad incoraggiare gli Stati membri a ridurre il numero di professioni regolamentate, e in che misura i cittadini abbiano utilizzato i sistemi che erano stati istituiti. Ha inoltre verificato se gli Stati membri applicassero i sistemi istituiti in modo efficace ed ha valutato l'utilità dei nuovi elementi introdotti nella direttiva modificata. Infine, ha appurato se la Commissione coordinasse e monitorasse con efficacia i dati forniti dagli Stati membri e se ai cittadini fossero fornite informazioni facilmente accessibili, complete e coerenti.

IV La Corte si attende che il proprio audit contribuisca a valutare in che modo la direttiva sia stata applicata a vantaggio dei cittadini e ad evidenziare aree nelle quali il coordinamento e il monitoraggio potrebbero essere migliorati.

V Nel complesso, la Corte conclude che il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE è un meccanismo essenziale, ma che è usato di rado e in modo non uniforme. La Corte ha riscontrato quanto segue:

- molte professioni sono ancora regolamentate dagli Stati membri: dai calcoli effettuati emerge che il 6 % circa dei cittadini che si trasferiscono in un altro Stato membro fa uso dei sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali; la mobilità dei lavoratori nell'UE, per lo più, non è soggetta al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- nell'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri vi sono carenze che incidono in modo diretto sui cittadini che desiderano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Tra le carenze figurano la mancanza di procedure digitali e le differenze tra le tariffe addebitate per il riconoscimento da parte degli Stati membri. Alcune autorità chiedono più documenti ed effettuano più controlli di quanto permesso dalla direttiva, impiegando quindi più tempo per decidere in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali di quanto stabilito come tempo massimo nella direttiva;
- i cittadini e le autorità non hanno fatto un ampio uso delle nuove misure introdotte nella direttiva rivista nel 2013, quali la tessera professionale europea, l'accesso parziale ad una professione o i principi di formazione comuni. L'aver reso obbligatorio l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno per le notifiche delle qualifiche riconosciute in automatico è stato un cambiamento positivo che ha migliorato lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei vari Stati membri. Nel complesso, tuttavia, le nuove misure hanno fornito poco valore aggiunto nella pratica;
- nel concedere il riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità competenti non hanno tenuto conto delle allerte inserite dagli Stati membri nel sistema di informazione del mercato interno, neanche quando esse riguardavano ragioni di sostanza, quali condotta illecita, misure disciplinari o condanne penali;
- l'aggiornamento periodico delle qualifiche per il sistema di riconoscimento automatico delle professioni costituisce un importante passo in avanti, ma il processo è farraginoso e non vi sono termini ultimi entro i quali la Commissione deve completarlo;

- la Commissione ha ovviato alle problematiche di recepimento tramite procedure di infrazione, ma persistono punti deboli nell'applicazione della direttiva negli Stati membri;
- le informazioni fornite ai cittadini desiderosi di continuare ad esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro sono in genere accessibili, ma spesso inattendibili e incoerenti.

VI Alla luce delle suddette conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione di assicurare:

- un'applicazione uniforme del sistema di riconoscimento;
- l'integrazione del meccanismo di allerta nella procedura di riconoscimento;
- un aggiornamento annuale dell'elenco delle qualifiche in determinati settori (elencati nell'allegato V della direttiva) per i quali il riconoscimento professionale può essere automatico, nonché un termine ultimo più breve per l'adozione delle decisioni di riconoscimento tramite il sistema automatico per le professioni settoriali;
- informazioni attendibili e coerenti per i cittadini.

Introduzione

Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e libertà di stabilimento

01 Il [trattato sul funzionamento dell'UE](#) garantisce la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e la libertà di stabilimento all'interno del mercato unico dell'UE. Permette a tutti i cittadini dell'UE, sia lavoratori dipendenti ("lavoratori") che lavoratori autonomi, di muoversi liberamente tra Stati membri per motivi professionali o di stabilirvi la propria attività. Questi diritti rientrano nelle quattro libertà fondamentali dell'UE (libera circolazione di merci, servizi, capitali e lavoratori).

02 I cittadini possono incontrare ostacoli diversi alla mobilità lavorativa: le difficoltà nel riconoscimento delle qualifiche professionali sono uno di essi¹. Tra gli altri possibili ostacoli figurano differenze nei dispositivi di sicurezza sociale e la mancata armonizzazione dei regimi pensionistici o di assicurazione sanitaria tra Stati membri.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali


03 Gli Stati membri hanno il diritto di stabilire norme per l'accesso alle professioni. Se vengono stabilite norme per professioni specifiche, queste ultime sono allora denominate "professioni regolamentate".

04 Il riconoscimento delle qualifiche professionali (RQP) è destinato ai cittadini che acquisiscono la loro qualifica professionale in uno Stato membro (paese di origine) e desiderano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro (paese ospitante). Per esercitare la loro professione è necessario che il paese ospitante riconosca le loro qualifiche professionali. Senza detto riconoscimento, possono comunque trasferirsi e lavorare all'estero, ma senza poter esercitare la professione voluta. Il concetto di riconoscimento delle qualifiche professionali differisce da quello dei titoli accademici. Quest'ultimo, disciplinato dalla [Convenzione di Lisbona](#), è legato all'istruzione e al diritto di studiare all'estero e di vedersi riconosciuti detti studi.

¹ [Relazione speciale 06/2018 della Corte dei conti europea sulla libera circolazione dei lavoratori.](#)

05 Nel settembre 2005 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la **direttiva RQP** che ha consolidato il precedente quadro giuridico dell'UE. Tale direttiva ha definito cosa si intende per "professione regolamentata", specificando alcuni requisiti che gli Stati membri devono soddisfare durante le procedure di RQP, al fine di promuovere la libera circolazione di lavoratori, imprese e prestatori di servizi. La direttiva si applica allo Spazio economico europeo, composto dai 27 Stati membri dell'UE, più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La **figura 1** mostra le professioni regolamentate interessate da una maggiore mobilità (più "mobili") nell'UE.

Figura 1 – Le 25 professioni regolamentate più “mobili” nell’UE, per numero di decisioni totali dichiarate dalle autorità competenti nei 27 Stati membri, per il periodo 2017-2021



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei [dati della Commissione](#) (estratti nell’ottobre 2023).


06 La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (“direttiva RQP” o “DQP”) non si applica:

- alle professioni non regolamentate nel paese ospitante, anche se tale professione è regolamentata nel paese di origine;
- alle attività o alle professioni nel settore statale e all’esercizio dei pubblici poteri, vale a dire ai funzionari statali;
- ai notai.

07 Esistono due principali sistemi di RQP (cfr. *figura 2*).

- Il sistema automatico, che comprende tre tipi di riconoscimento, si applica a: 1) sette professioni settoriali; 2) maestri di sci; 3) professioni in determinati settori dell’artigianato, del commercio o dell’industria. Queste professioni sono tra le più “mobili”, secondo i dati presentati nella *figura 1*. Nell’ambito del sistema automatico, le autorità competenti dovrebbero approvare automaticamente le domande, senza confrontare le qualifiche con i requisiti nazionali, sulla base dei documenti forniti dai cittadini.
- Il regime generale si applica a tutte le altre professioni regolamentate e, a differenza del sistema automatico, possono applicarsi provvedimenti di compensazione. Queste ultime consistono in un tirocinio di adattamento (durante il quale la professione può essere esercitata, ma solo sotto supervisione) o di una prova imposta dalle autorità competenti. Le autorità competenti del paese ospitante decidono caso per caso se imporre provvedimenti di compensazione. I provvedimenti di compensazione possono essere imposti solo se esiste una differenza sostanziale tra la formazione nel paese di origine e quella nel paese ospitante per la stessa professione e se tale differenza non può essere colmata dall’esperienza professionale o dall’apprendimento permanente.

Figura 2 – Sistema automatico e regime generale di RQP nell’UE (dal 2016)




Nota: le percentuali illustrano la quota di decisioni di RQP adottate, per sistema di riconoscimento (generale: 45 %; automatico: 55 %).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva RQP e di dati della Commissione per il 2017-2023, consultati nel novembre 2023.

08 I cittadini possono lavorare all'estero temporaneamente o in modo permanente. La direttiva RQP prevede una serie di norme diverse per ciascun caso. In linea di principio, l'accesso alle professioni regolamentate per la mobilità temporanea dovrebbe essere più semplice. In questi casi, gli Stati ospitanti possono chiedere ai cittadini di dichiarare l'intenzione di esercitare la loro attività in quel paese prima che inizino a farlo e possono anche effettuare "previe verifiche" delle qualifiche di tali cittadini, a determinate condizioni.

09 L'albero decisionale nella **figura 3** mostra come funziona la procedura di RQP. La prima domanda da porsi è se una professione sia regolamentata o meno. Se lo è, e se è richiesto il riconoscimento delle qualifiche, l'albero decisionale mostra le diverse fasi che portano alla decisione da parte dell'autorità competente. Queste fasi del processo decisionale ai sensi della direttiva RQP sono illustrate con "sì" (v) e "no" (x).

Figura 3 – Descrizione della procedura di RQP, incluse possibili decisioni adottate dalle autorità competenti



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva RQP modificata.

10 Ogni anno, gli Stati membri devono dichiarare le decisioni in materia di RQP nella banca dati delle professioni regolamentate, uno strumento informatico gestito dalla Commissione per informare i cittadini sulle tematiche connesse all'RQP. Nel 2024, la Commissione ha in programma di iniziare a trasferire le informazioni contenute in detta banca dati nel sistema di informazione del mercato interno (IMI).

11 In pratica, il riconoscimento delle qualifiche professionali costituisce solo una delle fasi della procedura che i cittadini desiderosi di continuare ad esercitare una professione regolamentata all'estero devono esperire. Per determinate professioni, può essere richiesta anche un'autorizzazione all'esercizio (ad esempio, per le professioni sanitarie) o una licenza commerciale (ad esempio, per le professioni dell'artigianato). Questi aspetti non sono disciplinati dalla direttiva RQP. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero offrire, per determinate professioni, una procedura "omnicomprensiva" che comprenda sia l'RQP sia una licenza commerciale/autorizzazione all'esercizio.

12 Nel maggio 2010, su richiesta del presidente della Commissione, Mario Monti ha preparato una [relazione](#) su una nuova strategia per il mercato unico. Nella relazione si concludeva che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Stati membri dovrebbe essere ulteriormente chiarito e che a livello di Stati membri vi era ancora resistenza al riconoscimento delle qualifiche straniere. Per l'RQP, Monti ha formulato due principali raccomandazioni: estendere il sistema automatico e rafforzare la trasparenza.

13 Nel novembre 2013, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno modificato la direttiva RQP (mediante la [direttiva 2013/55/UE](#)). Gli Stati membri dovevano recepirla nella loro legislazione entro gennaio 2016. La direttiva RPQ così modificata comprende gli elementi indicati di seguito:

- accesso parziale ad una attività professionale, derivante dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea². I cittadini non qualificati per tutte le parti di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante possono esercitarla parzialmente;
- principi di formazione comuni (quadri di formazione o prove). Questi principi rappresentano un sistema di RQP automatico aggiuntivo rispetto a quello per le sette professioni settoriali. Attualmente, questo sistema aggiuntivo si applica solo ai maestri di sci (cfr. [figura 2](#));

² Cfr. sentenza del 19 gennaio 2006 nella [causa C-330/03](#) (ingegnere idraulico), integrata dalla sentenza del 27 giugno 2013 nella [causa C-575/11](#) (fisioterapista).

- utilizzo obbligatorio del sistema di informazione del mercato interno per le notifiche dei diplomi automaticamente riconosciuti (allegato V della direttiva) e procedure di cooperazione, ossia la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta;
- rafforzamento del ruolo degli sportelli unici negli Stati membri per l’RQP, con l’obbligo per questi ultimi di rendere disponibili sui rispettivi siti Internet un minimo di informazioni in formato digitale;
- la tessera professionale europea, uno strumento interamente digitale per il riconoscimento delle qualifiche, gestito tramite il sistema di informazione del mercato interno e disponibile per cinque professioni (cfr. [figura 4](#)).

Figura 4 – Cinque professioni ammissibili per la tessera professionale europea



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva RQP.

14 Nell’aprile 2024, il presidente dell’Istituto Jacques Delors, Enrico Letta, ha presentato la relazione chiesta dal Consiglio europeo, intitolata *Much more than a market*. Detta relazione mira a contribuire alla riflessione sul futuro del mercato unico con proposte concrete. Invita ad estendere il sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e a riesaminare la necessità di procedere, ed in quale misura, ad una regolamentazione delle professioni. Nell’ambito del mercato unico, per rafforzare la sanità e l’accesso ai farmaci, chiede all’UE di promuovere attivamente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali nelle professioni farmaceutiche.

Ruoli e responsabilità

15 La direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) è responsabile della maggior parte delle tematiche relative al mercato interno, compreso l'RQP. Avvia proposte in materia di RQP e si assicura della tempestiva trasposizione delle direttive nel diritto degli Stati membri, nonché della loro applicazione. Se uno Stato membro non ottempera, la Commissione può adottare le opportune misure esecutive.

16 Alla DG GROW spetta inoltre il compito di:

- coordinare il settore d'intervento e presiedere il gruppo di coordinatori, composto di un coordinatore nazionale per Stato membro, esperto nel settore dell'RQP, ciascuno dei quali è responsabile della promozione dell'applicazione uniforme della direttiva RQP e della raccolta di tutte le informazioni pertinenti;
- monitorare il sistema, ad esempio in base alle informazioni fornite dagli Stati membri sulla banca dati delle professioni regolamentate, nonché alle relazioni fornite ad anni alterni dagli Stati membri con i principali dati statistici e sulla proporzionalità, compreso il motivo per cui detti Stati stanno regolamentando determinate professioni;
- adottare atti delegati (ad esempio, per l'aggiornamento dell'allegato V della direttiva RQP elencante i titoli di formazione per il sistema automatico) e atti di esecuzione che chiariscano alcuni aspetti dell'RQP, come la procedura di rilascio della tessera professionale europea;
- riferire ogni cinque anni in merito all'applicazione della direttiva RQP;
- fornire e mantenere strumenti informatici (la banca dati delle professioni regolamentate, che sarà presto integrata nel sistema di informazione del mercato interno, e "La tua Europa"), per mettere a disposizione dei cittadini informazioni sull'RQP. Per il contenuto, la DG GROW si basa sui contributi degli Stati membri.

17 Oltre a trattare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali, gli Stati membri hanno le seguenti responsabilità:

- nominare un coordinatore nazionale, che fa parte del gruppo di coordinatori;
- presentare relazioni alla Commissione ad anni alterni (cfr. paragrafo **16**, secondo trattino);
- fornire alla Commissione l'elenco delle professioni regolamentate e compilare la banca dati delle professioni regolamentate;
- cooperare con gli altri Stati membri e la Commissione attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- sostenere e informare i cittadini durante la rispettiva procedura di riconoscimento.

Estensione e approccio dell'audit

18 La Corte ha vagliato l'efficacia con cui la Commissione ha garantito il diritto dei cittadini dell'UE che esercitano una professione regolamentata a muoversi liberamente tra gli Stati membri per motivi professionali. In particolare, la Corte ha verificato se:

- la Commissione sia riuscita ad incoraggiare gli Stati membri a ridurre il numero di professioni regolamentate e se i cittadini utilizzassero diffusamente i sistemi di RQP;
- gli Stati membri applicassero il sistema di RQP in modo efficace e a vantaggio dei cittadini;
- fossero stati effettivamente utilizzati i nuovi elementi previsti dalla direttiva modificata per facilitare il riconoscimento;
- la Commissione abbia coordinato e monitorato le statistiche e i dati forniti dagli Stati membri e abbia affrontato efficacemente i problemi di recepimento relativi alla direttiva RQP negli Stati membri;
- la Commissione e gli Stati membri abbiano fornito ai cittadini informazioni facilmente accessibili, complete e coerenti sull'RQP.

19 L'audit della Corte ha riguardato il periodo dal 2013, anno in cui è stata modificata la direttiva RQP, fino agli ultimi sviluppi nel contesto dell'Anno europeo delle competenze 2023. La principale entità controllata è stata la Commissione, in particolare la DG GROW. Gli auditor della Corte hanno inoltre tenuto colloqui con personale della DG EMPL e di Eurostat, la direzione generale della Commissione competente per le statistiche ufficiali europee.

20 Ci si è incentrati su quattro professioni: infermiere responsabile dell'assistenza generale, insegnante di scuola secondaria, carpentiere/falegname e ingegnere civile. Secondo le [relazioni dell'Autorità europea del lavoro](#), queste professioni sono quelle in cui si registrano (le più) diffuse carenze di manodopera nell'UE. Inoltre, rientrano tra le 25 professioni più "mobili" (cfr. [figura 1](#)) e coprono tutti i sistemi di RQP (cfr. [figura 3](#)), comprese misure specifiche quali la tessera professionale europea e l'accesso parziale (cfr. paragrafo [13](#)). La Corte ha inoltre preso in considerazione gli sviluppi più recenti in questo settore, come l'integrazione della banca dati delle professioni regolamentate nel sistema di informazione del mercato interno.

21 Ai fini del presente audit, gli auditor della Corte hanno visitato quattro Stati membri (Austria, Belgio, Cechia e Lussemburgo) in cui hanno incontrato rappresentanti di 21 autorità nazionali o regionali responsabili delle quattro professioni incluse nel campione (cfr. [allegato I](#)) e i coordinatori nazionali per la direttiva RQP. La selezione degli Stati membri è stata basata principalmente sul numero di decisioni di RQP e di dichiarazioni (dell'intenzione di prestare servizi su base temporanea), ma anche su considerazioni di equilibrio geografico. In questi quattro Stati membri, gli auditor della Corte hanno effettuato test di riesecuzione procedurale sui siti Internet per verificare l'attendibilità, l'accessibilità e la completezza delle informazioni fornite ai cittadini in materia di RQP.

22 Inoltre, la Corte ha svolto un'indagine presso 3 100 organismi degli Stati membri registrati dalla Commissione come autorità competenti nel modulo del sistema di informazione del mercato interno per le qualifiche professionali in tutti i 27 Stati membri. Quasi 850 autorità (27 %) hanno risposto. Il tasso di risposta per Stato membro è consultabile nell'[allegato II](#). I risultati dell'indagine della Corte sono divulgati come dati aperti, disponibili online e pubblicati in forma anonima.

23 Inoltre, sono stati intervistati rappresentanti dell'Autorità europea del lavoro (ELA) e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), del Comitato economico e sociale europeo (CESE), dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e del Mediatore europeo ([allegato III](#)).

24 La Corte non ha preso in esame:

- le procedure di RQP per i cittadini che hanno ottenuto qualifiche al di fuori dell'UE;
- il sistema di riconoscimento delle qualifiche accademiche.

25 La presente relazione speciale mira a stabilire se la direttiva RQP sia stata applicata in modo efficace a beneficio dei cittadini, nonché contribuire all'analisi di questo settore d'intervento, specie nel contesto dell'[Anno europeo delle competenze 2023](#).

Osservazioni

Il numero di professioni regolamentate nell'UE rimane elevato, mentre i sistemi dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono utilizzati di rado

26 Gli Stati membri possono fissare norme per l'accesso a determinate professioni. Sebbene l'esistenza di una regolamentazione non impedisca ai cittadini di lavorare in un altro Stato membro, la necessità di ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale può rappresentare un ostacolo se i cittadini desiderano esercitare la propria attività in un altro Stato membro. Se non riescono a ottenere tale riconoscimento, potrebbero essere obbligati a cercare lavori alternativi che non corrispondono alle loro qualifiche e, eventualmente, a guadagnare di meno.

27 Tra il 2012 e il 2014, il Consiglio europeo ha rilevato che la regolamentazione delle professioni costituisce un ostacolo al mercato interno e ha **chiesto** agli Stati membri di ridurre il numero delle professioni regolamentate e di eliminare gli ostacoli inutili o ingiustificati all'accesso a dette professioni. Nel 2021, il Parlamento europeo ha **invitato** la Commissione a individuare i settori in cui gli Stati membri bloccavano in modo sproporzionato l'accesso alle professioni regolamentate.

Le azioni della Commissione volte a incoraggiare gli Stati membri a ridurre il numero di professioni regolamentate non hanno ottenuto risultati

28 Consapevole del fatto che il livello di regolamentazione negli Stati membri può variare per ogni singola professione, la Corte si aspettava che le azioni della Commissione incoraggiassero gli Stati membri a ridurre il numero di professioni regolamentate e che i cittadini utilizzassero i sistemi di RQP per ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali.


29 A partire dal 2014, la Commissione ha proceduto ad una "valutazione reciproca" per esortare gli Stati membri a valutare adeguatamente i motivi per i quali regolamentano le professioni. L'obiettivo era che gli Stati membri valutassero la propria regolamentazione delle professioni e ottenessero quindi una riduzione del numero di professioni regolamentate. Gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione piani d'azione nazionali entro il 2016.

30 Sulla base di tale valutazione e nell'ambito del processo del semestre europeo, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 la Commissione ha formulato sei raccomandazioni specifiche per paese in relazione alle professioni regolamentate per due Stati membri: Austria e Lussemburgo.

31 Nonostante questi sforzi, tuttavia, la Corte ha riscontrato un deterioramento della situazione. Dall'insieme dei dati relativi alle professioni regolamentate negli Stati membri emerge che il numero complessivo è aumentato da circa 5 400 nel 2016 a circa 5 700 nel 2023 (media per Stato membro: 212 professioni regolamentate).

32 Inoltre, secondo questi dati, nel 2023 il numero di professioni regolamentate nel mercato del lavoro dell'UE continuava a variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ad esempio, l'Ungheria regola quasi cinque volte più professioni rispetto alla Lituania (415 contro 88 professioni); cfr. *figura 5*.

Figura 5 – Numero di professioni regolamentate per Stato membro, 2023



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della banca dati delle professioni regolamentate.

33 Nonostante sia intervenuta sulla preparazione di indicatori del carattere restrittivo (della normativa), la Commissione non ha valutato l'esito di tale esercizio in termini di numero di professioni deregolate. L'unico elemento probatorio che gli auditor della Corte hanno potuto raccogliere è stato un confronto tra il numero totale di professioni regolate sulla base: i) di uno studio finanziato dalla Commissione europea nel 2016; ii) di uno studio del Parlamento del 2019; iii) del totale delle professioni regolate elencate nella banca dati delle professioni regolate nel dicembre 2023.

34 Nel 2018 è stata adottata una direttiva sulla proporzionalità a integrazione della direttiva RQP. Agli Stati membri è stato imposto di introdurre valutazioni d'impatto, basate su criteri proporzionati, al momento di proporre nuove professioni regolate o di modificare i requisiti di quelle esistenti. Tutti e quattro gli Stati membri visitati dagli auditor della Corte avevano effettuato test della proporzionalità. Tuttavia, ad eccezione del Lussemburgo (cfr. riquadro 1), la valutazione della proporzionalità non è stata esaminata da un organismo esterno.

Riquadro 1

Buona pratica in Lussemburgo: il *Conseil d'État* svolge un ruolo nella valutazione della proporzionalità della legislazione

Il *Conseil d'État* è un'istituzione costituzionale che non fa parte del governo lussemburghese. Fornisce relazioni o pareri su tutti i disegni di legge e i progetti di regolamento del governo e del parlamento. A seguito dell'introduzione in Lussemburgo di un test obbligatorio della proporzionalità per la legislazione, il *Conseil d'État* ha chiesto di allegare un test della proporzionalità ai disegni di legge trasmessi per valutazione.

Nel 2022 e nel 2023 il *Conseil d'État* ha bloccato due nuovi regolamenti lussemburghesi relativi all'accesso alle professioni sanitarie a causa di test della proporzionalità insoddisfacenti.

35 Tale esame indipendente condotto da una parte terza non è un obbligo previsto né dalla direttiva sulla proporzionalità né dalla direttiva RQP. Tuttavia, la Corte ritiene che sia utile per evitare un'eccessiva regolamentazione negli Stati membri.

Si stima che il sistema dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali sia utilizzato solo in circa il 6 % dei casi di mobilità nell'UE

36 Dagli scambi con Eurostat, Cedefop e la DG GROW è emerso che non vengono prodotte statistiche specifiche sul numero di cittadini che si avvalgono dei sistemi di RQP rispetto al numero totale di cittadini coinvolti nella mobilità nell'UE. Gli auditor della Corte hanno ottenuto dati relativi: i) all'immigrazione per fascia di età e cittadinanza, ossia ai "cittadini dell'UE che si trasferiscono" in un altro Stato membro, di età compresa tra i 20 e i 64 anni; ii) al numero totale di decisioni di RQP dichiarate dalle autorità competenti come richiesto dalla banca dati delle professioni regolamentate. Utilizzando questi dati, per il periodo 2017-2019, gli auditor della Corte hanno calcolato che le decisioni di RQP hanno riguardato circa il 6 % dei cittadini dell'UE di età compresa tra i 20 e i 64 anni che si erano trasferiti in un altro Stato membro (ossia circa 141 000 decisioni di RQP dichiarate rispetto ai 2 256 000 cittadini dell'UE che si sono trasferiti in totale). Questa stima si basa sui dati disponibili, con i relativi limiti intrinseci: ad esempio, le persone in età lavorativa possono includere studenti, persone da poco andate in pensione o non attive sul mercato del lavoro.

37 Attualmente, non vi sono dati provenienti dalla Commissione che consentano di determinare quanti cittadini dell'UE con una qualifica professionale si siano trasferiti in un paese ospitante ma non vi esercitino la loro professione perché la loro qualifica non è stata riconosciuta. Inoltre, non vi sono informazioni, derivanti ad esempio da un sondaggio, che indichino quanti cittadini hanno deciso di non trasferirsi a causa delle difficoltà di ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche. Tali lacune nei dati ostacolano in modo significativo una valutazione globale dell'efficacia delle azioni con cui l'UE garantisce il diritto dei cittadini esercitanti professioni regolamentate di circolare liberamente tra gli Stati membri per motivi professionali o di stabilirvi la propria attività.

L'applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali presenta ancora carenze

Mancanza di procedure elettroniche


38 Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono far sì che i cittadini che desiderano ottenere il riconoscimento della loro professione all'estero abbiano accesso a una procedura online. Il [regolamento sullo sportello digitale unico](#) rafforza e chiarisce l'obbligo per gli Stati membri di disporre di procedure di e-RQP. Il termine entro il quale gli Stati membri dovevano attuare detto regolamento era il 31 dicembre 2023. Al momento del lavoro sul campo degli auditor della Corte, tra giugno 2023 e ottobre 2023, la maggior parte degli Stati membri visitati non aveva ancora ottemperato a tale obbligo. Attuare il regolamento sullo sportello digitale unico spetta agli Stati membri.

39 Il [manuale sull'attuazione della direttiva sui servizi](#)³ fornisce una definizione della procedura elettronica: ciò dovrebbe consentire di completare tutte le fasi in modo strutturato utilizzando un unico canale per i servizi. Una procedura che impone ai cittadini di produrre un documento fisico (con la necessità di scaricare un modulo, che deve poi essere stampato, compilato a mano, scannerizzato, caricato e allegato a un messaggio di posta elettronica per essere trasmesso alle autorità competenti) non soddisfa tale norma e pertanto non rispetta il requisito di essere completamente elettronica.

40 Attraverso un'indagine, gli auditor della Corte hanno esaminato i diversi modi in cui i cittadini potevano presentare domande di RQP (cfr. [figura 6](#)). Dalle risposte ricevute è emerso che un'ampia maggioranza delle autorità competenti nella maggior parte degli Stati membri sta ancora sviluppando procedure interamente elettroniche. Solo le autorità competenti danesi ed estoni hanno dichiarato di consentire procedure interamente online, o l'utilizzo della posta elettronica, senza richiedere documenti fisici aggiuntivi, per tutte le professioni regolamentate. Tuttavia, il tasso di risposta è stato relativamente basso (rispettivamente 13 % e 33 %, cfr. [allegato I](#)). Per contro, Cipro (dove ha risposto il 36 % delle autorità competenti) richiede sempre documenti fisici e, talvolta, i cittadini devono anche essere presenti per il riconoscimento delle loro qualifiche professionali.

³ Direttiva 2006/123/CE.

Figura 6 – Risposte al sondaggio relative alla percentuale di procedure elettroniche negli Stati membri, settembre 2023



Nota: il verde scuro indica il rispetto della direttiva RQP e del regolamento sullo sportello digitale unico. Il verde chiaro indica il rispetto solo della direttiva RQP. Il blu scuro e l'azzurro indicano il mancato rispetto della direttiva RQP e del regolamento sullo sportello digitale unico.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle domande 7 e 7.1 del sondaggio.

41 Le pratiche differivano notevolmente tra gli Stati membri visitati. Il riquadro 2 presenta alcuni esempi, tra cui quelli da cui risulta che Cechia e Lussemburgo non rispettano la direttiva.

Riquadro 2

Disponibilità di procedure elettroniche di RQP per determinate professioni: carpentiere, ingegnere civile e insegnante di scuola secondaria

Stato membro	Conforme?	Descrizione
Austria	Sì	Vi sono apposite piattaforme online o vengono accettate e-mail standard, senza documenti cartacei.
Belgio	Sì	Vi sono apposite piattaforme online o vengono accettate e-mail standard, senza documenti cartacei.
Cechia	No	La casella dati (<i>datova schranka</i>) e le firme elettroniche certificate sono accettate, ma richiedono ulteriori procedure amministrative (recarsi all'ambasciata per i residenti non cechi o compilare documenti cartacei per la firma elettronica).
Lussemburgo	No	Tutte le autorità hanno utilizzato piattaforme online o la posta elettronica e un'autorità ha chiesto la presentazione dei documenti mancanti per posta. Per la mobilità temporanea, un'autorità ha chiesto la firma elettronica, come in Cechia.


Nota: L'analisi della Corte esclude gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, in quanto questi ultimi possono sempre beneficiare della tessera professionale europea, che è interamente digitale.

Le tariffe per il riconoscimento delle qualifiche professionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e non sono giustificate

42 Studi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dell'Unità tematica A del Parlamento europeo hanno rilevato che le tariffe addebitate ai cittadini per l'RQP costituiscono uno degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori qualificati. Un codice di condotta per la gestione delle procedure di RQP approvato dal gruppo di coordinatori specifica che le tariffe per l'RQP dovrebbero essere comunicate in modo trasparente ai cittadini e non dovrebbero superare i costi sostenuti dall'autorità competente.

43 L'indagine della Corte ha consentito di ottenere un parametro di riferimento per le tariffe addebitate ai cittadini per la procedura di RQP (cfr. [figura 7](#)).

Figura 7 – Tariffa media applicata per domanda




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della domanda 5 del sondaggio.

44 Dalle risposte, la Corte ha rilevato che le tariffe variavano notevolmente tra Stati membri e autorità competenti (da 0 euro per alcune professioni a 17 500 euro per i piloti in uno Stato membro). In Belgio, la maggior parte (81 % dei casi) delle procedure di RQP è gratuita. Di ciò gli auditor della Corte hanno avuto conferma durante la visita in Belgio: sette delle otto autorità competenti incontrate non applicavano alcuna tariffa per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali.

45 Infine, stando al sondaggio realizzato dalla Corte, una grande percentuale di autorità competenti (quasi l'80 %) non è stata in grado di spiegare su che base venissero calcolate le tariffe addebitate ai richiedenti (cfr. *figura 8*). Tra coloro che hanno risposto affermando di essere a conoscenza dei costi amministrativi approssimativi, il 12 % ha detto che la tariffa applicata era superiore al costo sostenuto.

Figura 8 – Le autorità competenti dichiarano di essere a conoscenza dei costi amministrativi effettivi per una domanda di RQP



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della domanda 6 del sondaggio.

46 Le autorità incontrate dagli auditor della Corte nei quattro Stati membri visitati hanno fornito informazioni sulle tariffe applicate per le domande, ma non è ancora chiaro su quale base le tariffe fossero state calcolate. Nessuna autorità è stata in grado di individuare i costi effettivi sostenuti dalla rispettiva amministrazione per lo svolgimento di una procedura di RQP.

I documenti richiesti talvolta superano i requisiti

47 La direttiva RQP elenca i documenti che le autorità competenti sono autorizzate a richiedere ai cittadini durante l'RQP, sia per lo stabilimento permanente che per la mobilità temporanea qualora si proceda ad effettuare verifiche. Le richieste di documenti eccessive costituiscono un onere amministrativo supplementare per i richiedenti. Nel corso dell'audit espletato nei quattro Stati membri visitati, la Corte ha esaminato quanto veniva richiesto su ciascuno dei siti Internet di detti Stati durante la procedura di domanda, verificando in che misura ciò fosse conforme alla direttiva.

48 In tre dei quattro Stati membri (Austria, Cechia e Lussemburgo) la Corte ha riscontrato casi di inosservanza del codice di condotta per quanto riguarda i documenti che possono essere richiesti dalle autorità. Il caso del Belgio può essere considerato non conforme alla direttiva (cfr. [figura 9](#)).

Figura 9 – Esempi di requisiti in materia di documenti che vanno oltre quelli stabiliti nella direttiva e/o nel codice di condotta



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle visite in loco e dei controlli sui siti Internet degli Stati membri.

I provvedimenti di compensazione rimangono sproporzionati

49 I provvedimenti di compensazione possono consistere in un tirocinio di adattamento o in una prova (cfr. paragrafo 07). In linea di principio, ai cittadini dovrebbe essere consentito di scegliere il tipo di provvedimento di compensazione. La direttiva ammette tuttavia deroghe, ad esempio l'obbligo di conoscere il diritto nazionale, che deve essere un aspetto essenziale e costante dell'attività professionale e necessario per fornire consulenza o assistenza (ad esempio, per la professione di avvocato).

50 Dall'analisi svolta dalla Corte sulla banca dati delle professioni regolamentate per il periodo 2017-2021 è emerso che circa 35 000 decisioni di RQP emesse dalle autorità degli Stati membri comprendevano provvedimenti di compensazione. Si tratta del 17 % di tutte le decisioni.

51 Analogamente, in risposta al sondaggio della Corte, circa 250 autorità competenti (30 %) hanno dichiarato di aver chiesto ai richiedenti di sottoporsi a provvedimenti di compensazione. Oltre il 50 % di queste (130) ha dichiarato di non aver dato al richiedente la possibilità di scegliere i provvedimenti di compensazione. Tra le autorità che hanno imposto provvedimenti di compensazione, oltre il 70 % ha sostenuto che per esercitare la professione era richiesta la conoscenza del diritto dello Stato membro. Le risposte al sondaggio mostrano inoltre che questo obbligo è stato applicato in modo ampio, ad esempio ai masso-fisioterapisti, alle guardie di sicurezza o ai tuffatori.

52 Gli auditor della Corte hanno inoltre verificato se i provvedimenti di compensazione fossero stati applicati correttamente negli Stati membri visitati per le professioni esaminate. Sono state riscontrate pratiche diverse nei quattro Stati membri visitati ai fini del presente audit. Cfr. [riquadro 3](#).

Riquadro 3

Esempi di uso di provvedimenti di compensazione

Professione di carpentiere/falegname in Cechia e Belgio

La Cechia e il Belgio (Vallonia e regione di Bruxelles-Capitale) non richiedono provvedimenti di compensazione per i carpentieri/falegnami. Questa pratica aiuta i richiedenti perché l'RQP è più agevole. Le autorità interpellate dagli auditor della Corte hanno applicato le norme della direttiva RQP nel modo più favorevole per i richiedenti.

Professione di ingegnere civile in Austria e Cechia

Austria e Cechia hanno imposto sistematicamente provvedimenti di compensazione ai cittadini con qualifiche straniere che intendevano esercitare l'attività di ingegnere civile sul loro territorio.

Ciò è in contrasto con la disposizione della direttiva RPQ secondo cui le decisioni sui provvedimenti di compensazione dovrebbero essere adottate caso per caso e detti provvedimenti dovrebbero applicarsi *solo* se vi sono *differenze sostanziali* nella formazione tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante (cfr. paragrafo [07](#)).

Applicazione diversa tra gli Stati membri delle verifiche preventive per la mobilità temporanea

53 Le verifiche preventive sono consentite per le professioni (settoriali) con “implicazioni per la salute pubblica o la sicurezza” che non beneficiano del sistema automatico di RQP e per le quali il rischio derivante dalla mancanza di qualifiche professionali sarebbe talmente elevato da rendere necessaria una verifica preventiva (principio di proporzionalità). La direttiva non definisce chiaramente a quali professioni si riferisca questo concetto.

54 La Corte ha valutato se le autorità competenti imponessero verifiche preventive obbligatorie delle qualifiche professionali nei casi di mobilità temporanea (cfr. paragrafo **08**). La Commissione ha individuato le verifiche preventive come un grave ostacolo nel mercato unico (cfr. **riquadro 4**).


Riquadro 4

La Commissione ha individuato le verifiche preventive come uno dei principali ostacoli al mercato unico

Nel 2020 la Commissione ha istituito la [task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico](#) (SMET) per eliminare gli ostacoli al mercato unico. Le verifiche preventive sono state ritenute uno degli ostacoli significativi alla mobilità dei lavoratori, in quanto potrebbero prolungare la procedura di RQP nel caso in cui le autorità richiedano ulteriori documenti ai cittadini. Di conseguenza, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di esaminare i requisiti da essi applicati per le verifiche preventive.

55 Secondo la [relazione SMET 2022-2023](#), gli Stati membri hanno effettuato verifiche preventive per oltre 800 professioni. In totale, 20 Stati membri si sono impegnati a eliminare dette verifiche. Gli impegni più stringenti sono stati assunti da Portogallo, Francia e Polonia. Nel complesso, gli Stati membri si sono impegnati a eliminare quasi 300 verifiche preventive entro luglio 2023 (cfr. **figura 10**). Nell'ordine, le prime tre professioni per le quali sono state eliminate le verifiche preventive sono le attività infermieristiche, gli istruttori sportivi e le professioni nel settore dell'edilizia, compresa l'ingegneria.

Figura 10 – Numero di verifiche preventive eliminate (in via di eliminazione) dagli Stati membri (su base volontaria)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione (febbraio 2024).

56 Il termine ultimo per aggiornare la banca dati delle professioni regolamentate per tenere conto delle modifiche era luglio 2023. Tuttavia, a febbraio 2024 quasi 100 professioni, principalmente in Portogallo, Cechia e Polonia non erano state aggiornate nella banca dati.

57 Tra gli Stati membri visitati, Austria, Belgio e Lussemburgo non hanno effettuato verifiche preventive per la mobilità temporanea nel periodo 2017-2021 per nessuna delle professioni selezionate ai fini dell'audit della Corte. Tuttavia, le autorità competenti per gli ingegneri civili in Cechia hanno verificato sistematicamente tali qualifiche nei casi di mobilità temporanea. Le autorità hanno affermato che questa professione aveva implicazioni "per la salute pubblica e la sicurezza". A norma della vigente versione della direttiva RQP, tale verifica preventiva è possibile *solo* se è "finalizzata a evitare gravi danni per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio a causa della mancanza di qualifica professionale del prestatore" del servizio. In tale contesto, la Corte ritiene che tali verifiche sistematiche non siano proporzionate.

Gli Stati membri non tengono traccia della durata della procedura di riconoscimento

58 Le norme sulla durata massima della procedura di RQP sono stabilite dalla direttiva RQP. La *figura 11* riassume i diversi termini ultimi previsti dalla direttiva.

Figura 11 – Durata massima delle procedure di RQP per lo stabilimento e la mobilità temporanea



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva RQP.

59 Nell'ambito dell'indagine presso le autorità competenti, la Corte ha inoltre chiesto di stimare la durata media della procedura di RQP per la stabile organizzazione, sia per i sistemi automatici che per i regimi generali di riconoscimento, a partire dal momento in cui le autorità disponevano di un fascicolo completo.

60 Tra le risposte al sondaggio relative al sistema automatico, metà di quelle provenienti dalla Spagna ed alcune di quelle provenienti da Francia e Germania indicavano che la durata della procedura per l'adozione della decisione di RQP era pari o superiore a quattro mesi, a partire dal momento in cui il fascicolo era completo, sebbene la direttiva consentisse un massimo di tre mesi. Questi casi di non conformità rappresentano il 3 % di tutte le risposte concernenti il sistema automatico (cfr. [figura 12](#)).

Figura 12 – Sistema automatico – Durata media stimata delle procedure di RQP conformi e non conformi, come dichiarata dagli stessi Stati membri



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle risposte alle domande 12.2-12.4 del sondaggio.

61 Analogamente, la Corte ha chiesto alle autorità competenti di stimare la durata della procedura di RQP per il regime generale di riconoscimento, a partire dal momento in cui il fascicolo era completo (cfr. [figura 13](#)).

Figura 13 – Regime generale – Durata media stimata delle procedure di RQP conformi e non conformi, come dichiarata dagli stessi Stati membri



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della domanda 12.1 del sondaggio.

62 Tra le risposte al sondaggio relative al regime generale di riconoscimento, il 40 % di quelle provenienti dalla Lettonia, una quota rilevante di quelle provenienti da Francia e Spagna e alcune risposte da Germania, Croazia, Austria e Belgio indicavano che la durata della procedura di adozione della decisione di RQP (a partire dal momento in cui il fascicolo era completo) superava i quattro mesi stabiliti dalla direttiva. I casi di non-conformità dichiarati rappresentano complessivamente il 4 % di tutte le risposte relative al regime generale di riconoscimento. In particolare:

- numerose autorità di Lettonia, Francia, Germania e Croazia impiegavano in media da 5 a 6 mesi per completare la procedura;
- un'autorità belga impiegava 9 mesi in media;
- tre autorità spagnole e una francese impiegavano tra 6 mesi e un anno.

63 Durante le visite nei quattro Stati membri selezionati, gli auditor della Corte hanno tenuto colloqui con personale di 21 autorità competenti responsabili delle quattro professioni incluse nel campione (cfr. *allegato I*). Quando hanno chiesto elementi probatori che attestassero la durata della procedura, per professione, 18 autorità hanno confermato che non tenevano traccia di detta durata. La Corte ha riscontrato che due autorità competenti fiamminghe del Belgio avevano recentemente iniziato a tenere tali registri, sebbene non da un tempo sufficiente ad esaminare le loro statistiche. Il ministero federale austriaco del Lavoro e dell'economia ha potuto reperire le informazioni sulla durata della procedura solo manualmente per gli ingegneri civili; tali statistiche, tuttavia, sono state generate solo ai fini dell'audit della Corte.

64 Dall'audit della Corte è inoltre emersa una pratica non conforme alla direttiva, che aumenta il rischio di rendere la procedura di RQP sproporzionatamente lunga (cfr. *riquadro 5*).

Riquadro 5

La durata della procedura di RQP in Lussemburgo viola la normativa per la mobilità temporanea per le professioni aventi implicazioni per la salute o la sicurezza

Di norma, gli Stati membri ospitanti possono chiedere ai cittadini di dichiarare l'intenzione di esercitare la loro attività in quel paese prima che inizino a farlo. Successivamente, l'autorità competente può decidere di verificare le qualifiche del cittadino se l'attività ha un impatto sulla "salute pubblica o la sicurezza", una procedura nota come "previe verifiche". Tale procedura dovrebbe essere rapida, in genere impiegare un mese. Tuttavia, dalla verifica dello sportello unico lussemburghese (guichet.lu) effettuata dagli auditor della Corte è emerso che le autorità lussemburghesi applicano norme all'inverso. Impongono in primo luogo ai cittadini di ottenere una decisione "standard" di RQP entro gli stessi termini ultimi previsti per lo stabilimento, un processo che può richiedere fino a quattro mesi. Solo dopo ciò il richiedente è autorizzato a inviare la dichiarazione per la mobilità temporanea.

Gli elementi per facilitare il riconoscimento introdotti dalla direttiva modificata non sono utilizzati in modo diffuso

Risultati contrastanti sull'uso della tessera professionale europea

65 La domanda e il rilascio della tessera professionale europea sono effettuati tramite un sistema interamente digitale. Introdotta nel 2016, la tessera è attualmente disponibile per cinque professioni (cfr. [figura 4](#)). La professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, una di quelle incluse nel campione della Corte, è ammissibile alla tessera professionale europea. Uno dei vantaggi è la trasparenza: la durata della procedura per ottenere la tessera e il numero di tessere rilasciate sono tracciati automaticamente nel sistema di informazione del mercato interno. La Commissione ha pubblicizzato l'uso della tessera professionale europea sui [social media](#) (cfr. [figura 14](#)).

Figura 14 – La tessera professionale europea, così come pubblicizzata dalla Commissione sui social media



Fonte: Unione europea, YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=N3if_6ZHsMM). DG GROW. Cliccare sull'immagine per avviare il video.

66 Per il periodo 2017-2021, la Corte ha valutato se la tessera professionale europea sia stata utilizzata dai cittadini desiderosi di esercitare una delle cinque professioni per le quali può essere rilasciata. Gli auditor della Corte hanno confrontato il numero di tessere rilasciate con il numero totale di decisioni dichiarate dalle autorità competenti nella banca dati delle professioni regolamentate, come illustrato nella *figura 20*.

67 Si è riscontrato che la tessera professionale europea è più utilizzata per due professioni, vale a dire le guide di montagna e gli agenti immobiliari. Allo stesso tempo, non è diffusamente utilizzata per le professioni con sistema automatico di riconoscimento, in particolare per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, per i quali solo il 5 % delle decisioni riguardava tessere professionali europee. Questa constatazione è confermata da quanto riscontrato dagli auditor della Corte durante la visita in Cechia: in questo paese, dal 2017 al 2021, sono state adottate solo due decisioni di questo tipo per gli infermieri, su un totale di quasi 500.

68 Ciò potrebbe essere dovuto a uno dei principali aspetti negativi della tessera professionale europea: il costo. Per rilasciare una tessera professionale europea, gli Stati membri d'origine e ospitanti hanno il diritto di applicare una tariffa e i costi della procedura possono rappresentare un ulteriore ostacolo alla mobilità lavorativa dei cittadini. Nell'esempio utilizzato nel video della Commissione, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno ottenuto le proprie qualifiche in Portogallo e desiderano esercitare la propria attività in Austria si vedono applicare da entrambi detti Stati membri una tariffa per la tessera professionale europea. Invece di pagare 180-250 euro per la procedura di riconoscimento standard in Austria, gli infermieri che si trasferiscono dal Portogallo in Austria pagherebbero di fatto circa il 20 % in più per ottenere il riconoscimento della loro qualifica con la tessera professionale europea, come illustrato nel calcolatore di cui alla [figura 15](#).

Figura 15 – Calcolatore della tariffa della tessera professionale europea, basato sull'esempio dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Su questa pagina

- Vantaggi della tessera professionale europea
- Verifica se puoi chiedere l'EPC
- Scegli una situazione
- Procedura e scadenze
 - In quale situazione ti trovi?
 - Mi trasferisco in modo permanente e intendo esercitare la mia professione nel paese ospitante
 - Intendo prestare i miei servizi temporaneamente nel paese ospitante
- Verifica le formalità per la tessera EPC nel tuo paese
 - Simulatore
- I tuoi datori di lavoro possono verificare la validità della tessera

Verifica le formalità per la tessera EPC nel tuo paese

Simulatore

I risultati sono puramente indicativi, le tariffe possono essere cambiate. Se il simulatore non offre determinate opzioni, significa che i paesi in questione non hanno ancora trasmesso le informazioni necessarie. Puoi ancora accedere alla procedura della tessera professionale europea (EPC) e presentare una domanda; le autorità ti informeranno dei requisiti attualmente applicabili in materia di documenti e tassazione.

Paese di origine *	Portogallo ▼
Paese ospitante *	Austria ▼
Professione *	Infermiere responsabile dell'assistenza generale ▼
Finalità *	Stabilimento ▼
Puoi beneficiare del riconoscimento automatico ? *	Si ▼

Tariffe applicate dal tuo paese di origine:

45 EUR

Tariffe applicate dal paese ospitante:

180 EUR - 250 EUR


Nota: il calcolatore specifica che le tariffe sono indicative e possono essere soggette a modifiche. Le tariffe effettive sono confermate al momento della presentazione della domanda.

Fonte: Unione europea, sulla base del [sito Internet Your Europe](#), dicembre 2023

Accesso parziale utilizzato per meno dell'1 % di tutte le decisioni adottate

69 Dall'analisi svolta dalla Corte sui dati della banca dati delle professioni regolamentate per il periodo 2017-2021 (cfr. paragrafo 13), è emerso che l'accesso parziale ad una professione era utilizzato in 16 Stati membri. Tuttavia, rappresentava meno dell'1 % del totale delle decisioni adottate da tutte le autorità competenti dell'UE. Circa la metà di queste decisioni, 947 decisioni di RQP, pari a circa il 4,2 % del totale, sono state adottate in Lussemburgo (cfr. [figura 16](#)).

Figura 16 – Utilizzo dell'accesso parziale (2017-2021) da parte degli Stati membri



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione forniti nel novembre 2023.

70 Nei quattro Stati membri visitati dagli auditor della Corte, l'accesso parziale è stato utilizzato principalmente per gli insegnanti (in Belgio e in Cechia), le professioni sanitarie (puericoltore in Lussemburgo, tecnico chirurgico in Austria) e le professioni artigianali (falegname, carpentiere e conciatetti in Cechia).

I principi di formazione comuni si applicano attualmente solo ai maestri di sci

71 Infine, la Corte ha valutato se vi fosse stato ricorso ai principi di formazione comuni, come previsto nella direttiva RQP modificata, tra cui, da un lato, il quadro di formazione comune e, dall'altro, la prova di formazione comune.

72 Una delle condizioni per includere nuove professioni nei principi di formazione comuni è che tali professioni, o l'istruzione e la formazione che portano alla qualifica per dette professioni, dovrebbero essere regolamentate in almeno un terzo degli Stati membri. La Corte ha riscontrato che il quadro comune di formazione non era stato finora utilizzato, perché non era stato possibile raggiungere la quota di un terzo degli Stati membri, oltre che per la difficoltà di trovare sufficienti aspetti comuni nei diversi corsi di formazione e nei diversi quadri normativi dei vari Stati membri.

73 Insieme agli Stati membri, la Commissione sta esplorando la possibilità di creare un quadro di formazione comune per la professione di fisioterapista; tuttavia, al momento dell'audit della Corte non era stato elaborato alcun piano specifico. Non è chiaro in che modo sarà attuato il quadro di formazione comune né in quale misura questo differirà dalle condizioni minime di formazione armonizzate (cfr. [figura 2](#)).

74 Attualmente, la prova di formazione comune si applica solo alla professione di maestro di sci. Tuttavia, la Corte non ha potuto sottoporre a audit questa misura nel dettaglio, in quanto la professione non è regolamentata in tutti gli Stati membri e, nel campione della Corte, solo l'Austria la disciplina. Nondimeno, le autorità austriache hanno confermato l'utilità della prova di formazione comune per i maestri di sci. Sulla base della banca dati delle professioni regolamentate, quella di maestro di sci è stata la quarta professione più "mobile" nel periodo 2017-2021 (cfr. [figura 1](#)).

Il sistema di informazione del mercato interno facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

Il sistema di informazione del mercato interno per le qualifiche professionali non è di facile utilizzo, ma è diffusamente utilizzato dalle autorità competenti

75 La modifica della direttiva RQP ha esteso l'uso obbligatorio del sistema di informazione del mercato interno alle notifiche delle professioni riconosciute automaticamente (allegato V della direttiva) e alle procedure di cooperazione recentemente introdotte: la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta (cfr. [figura 17](#)). Nel corso dell'audit, la Corte ha valutato se il sistema di informazione del mercato interno fosse risultato utile e fosse stato utilizzato dalle autorità competenti.

Figura 17 – Uso obbligatorio del sistema di informazione del mercato interno (IMI): tra autorità diverse e tra un'autorità e la Commissione europea

Tra un'autorità e un'altra autorità	Cooperazione amministrativa in materia di singole domande di RQP
	Inserimento di allerte
Tra un'autorità e la Commissione europea	Notifiche per l'aggiornamento dell'allegato V (professioni settoriali)
	Prevista migrazione dalla banca dati delle professioni regolamentate all'IMI, con inizio nel 2024

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva RQP, del regolamento IMI e della decisione di esecuzione (UE) 2023/423 della Commissione.


76 Tra coloro che hanno risposto al questionario del sondaggio, il 40 % ha dichiarato che il sistema di informazione del mercato interno era difficile da utilizzare nel settore delle qualifiche professionali a causa della struttura rigida, nonostante l'assistenza alla formazione fornita dalla Commissione. Nei quattro Stati membri visitati, i rappresentanti delle autorità competenti incontrati dagli auditor della Corte hanno confermato che utilizzavano lo strumento, ritenendolo generalmente utile, ad esempio per individuare le autorità competenti negli Stati membri di origine.

77 Sulla base dell'indagine e delle visite di audit, la Corte ha individuato le seguenti carenze nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno.

- **Lo strumento non è di agevole utilizzo:** contiene sei gruppi di categorie predefinite di domande con quasi 100 domande di base predefinite. Se da un lato questo approccio strutturato garantisce il rispetto della normativa, dall'altro l'eshaustività delle domande comporta per gli utenti un dispendio di tempo per trovare la domanda ad essi applicabile.
- **L'elenco delle autorità competenti non è aggiornato:** per poter effettuare l'indagine, l'équipe di audit della Corte ha dovuto ricevere da 12 Stati membri l'elenco delle autorità responsabili dell'RQP, perché le informazioni contenute nel sistema di informazione del mercato interno non erano aggiornate. Nonostante la Commissione avesse chiesto agli Stati membri di aggiornare gli elenchi, ciò non è stato fatto in modo uniforme.
- **Vi sono ritardi da parte dei paesi d'origine nel rispondere alle richieste:** senza un termine ultimo giuridicamente stabilito, le richieste del sistema di informazione del mercato interno non sempre ricevono una risposta tempestiva (secondo gli Stati membri visitati, ciò dovrebbe avvenire entro due settimane). Dal 2017 al 2021 gli Stati membri hanno presentato ad altri Stati membri più di 50 000 richieste su singole domande; il 28 % delle richieste, ossia circa 15 000 richieste, non aveva ricevuto risposta entro 2 settimane. Tali tempi lunghi incidono quindi sulla durata della procedura di riconoscimento nello Stato membro ospitante.

78 In tale contesto, le autorità competenti degli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno affermato che, sebbene usino l'IMI per iniziare la richiesta, tendono a utilizzare altri mezzi di comunicazione per (dar seguito al)le loro richieste, principalmente la posta elettronica o il telefono. L'82 % di tutte le autorità che hanno risposto al sondaggio della Corte utilizza il sistema di informazione del mercato interno ad un certo punto della procedura. Tuttavia, la Corte ha nuovamente rilevato notevoli differenze tra gli Stati membri (cfr. [figura 18](#)).

Figura 18 – Rispondenti negli Stati membri che utilizzano il sistema di informazione del mercato interno per le qualifiche professionali



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della domanda 13.1 del sondaggio.


Le autorità ricevono troppe allerte e non le integrano nella procedura di riconoscimento

79 Nella direttiva modificata è stato introdotto un meccanismo di allerta tra le autorità degli Stati membri, mirante a garantire un elevato livello di salute e di protezione dei consumatori. La direttiva modificata introduce l'obbligo per le autorità competenti di inserire allerte nel sistema di informazione del mercato interno per "ragioni di sostanza", in modo che altri Stati membri possano utilizzare tali informazioni per le rispettive procedure di riconoscimento. Attualmente non esiste una definizione giuridica formale di "ragione di sostanza" e spetta agli Stati membri valutare ciò che è ricompreso in tale concetto: condotta illecita, misure disciplinari in corso o condanne penali. Le allerte possono riguardare anche casi non di sostanza e questioni amministrative, come il mancato pagamento delle quote di iscrizione agli ordini professionali. Infine, i titoli di formazione falsificati sono oggetto di un altro tipo di allerta e fanno parte di un modulo distinto dell'IMI. Tali allerte fanno sempre seguito ad una decisione di un organo giurisdizionale.

80 A norma dell'attuale direttiva RQP e del regolamento sul sistema di informazione del mercato interno, le autorità competenti non sono tenute a consultare il modulo di allerta per ragioni di sostanza prima di adottare una decisione di RQP.

81 Dal 2017 al 2021 gli Stati membri hanno inserito complessivamente più di 25 000 segnalazioni nel meccanismo di allerta (ragioni di sostanza e motivi amministrativi). Circa un quarto di queste era per ragioni di sostanza: la metà di quelle per la professione di infermiere e il 5 % di quelle per le professioni relative all'istruzione dei minori (cfr. [figura 19](#)).

Figura 19 – Suddivisione delle allerte inviate per motivi sostanziali, per professione, per l'UE-27, 2017-2021



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione ricevuti nel dicembre 2023.

82 La Corte ha riscontrato che, a causa dell'elevato numero di allerte, le autorità degli Stati membri visitati non le avevano controllate in sede di riesame delle singole domande di RQP.

L'allegato V della direttiva, che elenca i titoli di formazione necessari per il riconoscimento automatico, è un processo lungo e complesso, ma utile

83 I cittadini possono ottenere il riconoscimento automatico delle proprie qualifiche sulla base di quelle elencate nell'allegato V alla direttiva RQP. Per garantire un trattamento agevole delle domande, l'allegato V deve essere aggiornato periodicamente, idealmente **una volta l'anno**. L'aggiornamento inizia con le notifiche degli Stati membri alla Commissione inserite tramite il sistema di informazione del mercato interno (cfr. **figura 17**). La Commissione esamina tali informazioni e adotta un atto delegato. Questo processo di aggiornamento dell'allegato V mira a garantire la fiducia reciproca tra autorità e a consentire un rapido trattamento delle domande. Tuttavia, l'aggiornamento dell'allegato V richiede una gran mole di lavoro amministrativo.

84 Dal 2013, la Commissione ha adottato sette atti delegati, l'ultimo dei quali è stato adottato durante l'audit della Corte (cfr. **tabella 1**).

Tabella 1 – Dettagli sui sette atti delegati per l'aggiornamento dell'allegato V

Testo giuridico	Data di adozione	Numero di mesi dall'ultimo aggiornamento
Direttiva RQP modificata (2013/55/UE)	20.11.2013	
Atto delegato 2016/790	13.1.2016	26
Atto delegato 2017/2113	11.9.2017	20
Atto delegato 2019/608	16.1.2019	16
Atto delegato 2020/548	23.1.2020	12
Atto delegato 2021/2183	25.8.2021	19
Atto delegato 2023/2383	23.5.2023	21
Atto delegato 2024/1395	5.3.2024	10
MEDIA		18

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base degli atti delegati.

85 La Corte ha rilevato che, in media, gli aggiornamenti dell'allegato V richiedono un anno e mezzo, il che aumenta il rischio che i titolari di qualifiche recenti non beneficino del sistema automatico. Inoltre, non vi erano termini ultimi chiari entro i quali la Commissione doveva esaminare le notifiche degli Stati membri e pubblicare i corrispondenti atti delegati.

86 Infine, la Corte ha rilevato che il sistema automatico di RQP più utilizzato è quello basato sui requisiti minimi di formazione. Si applica alle sette professioni settoriali (cfr. *figura 2*), una delle quali (infermiere responsabile dell'assistenza generale) è inclusa nel campione della Corte. Attualmente non è prevista l'estensione di questo sistema ad altre professioni.

Il seguito dato dalla Commissione ai dati e alle relazioni è insufficiente

La Commissione non ha monitorato sufficientemente i dati contenuti nella banca dati delle professioni regolamentate e nelle relazioni presentate dagli Stati membri ogni due anni

87 La direttiva RQP impone agli Stati membri di comunicare dati statistici ad anni alterni (cfr. paragrafo *17*). Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare le decisioni di RQP nella banca dati delle professioni regolamentate. La Corte ha verificato se la Commissione avesse monitorato le relazioni e le statistiche fornite dagli Stati membri. Per il periodo 2017-2021, i 27 Stati membri hanno emesso più di 225 000 decisioni di RQP, di cui oltre 150 000 positive (69 %), quasi 20 000 negative (8 %) e le restanti "neutre" (23 %). Tra le decisioni neutre rientrano quelle senza esito finale (13 %) e le dichiarazioni nell'ambito della mobilità temporanea per le quali non era stata effettuata alcuna verifica delle qualifiche (10 %); cfr. *figura 20*.

Figura 20 – Decisioni di riconoscimento adottate dalle autorità competenti negli Stati membri per il periodo 2017-2021



→ * Tirocinio di adattamento in corso, domanda in fase di esame, ricorso

→ ** Eccetto i casi disciplinati dall'articolo 7, paragrafo 4 (previe verifiche)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione ricevuti nel novembre 2023.

88 La Corte ha confrontato le relazioni inviate alla Commissione per tutti gli Stati membri, riscontrando che sette di questi⁴ non avevano inviato alcuna relazione dal 2017. La Corte ha rilevato discrepanze in relazione al periodo di riferimento coperto dagli Stati membri nelle loro relazioni e alle informazioni trattate. Gli auditor della Corte non hanno potuto reperire orientamenti forniti dalla Commissione su come presentare tali relazioni.

⁴ Austria, Cipro, Cechia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia.

89 Per quanto riguarda le modalità di comunicazione dei dati sulla banca dati delle professioni regolamentate, la Commissione ha pubblicato orientamenti. Tuttavia, questi non chiariscono come classificare le decisioni in tutti i casi nella banca dati; ad esempio, quando una decisione include una prova come provvedimento di compensazione, le autorità non sono certe se dichiararla come decisione neutra o positiva (cfr. *allegato IV*).

90 La Corte ha inoltre riscontrato che la Commissione non ha effettuato controlli di plausibilità dei dati statistici contenuti nella banca dati delle professioni regolamentate e non ha contattato gli Stati membri coinvolti.

91 Nel corso dell'audit, la Corte ha rilevato casi di dati inattendibili, nonché una sotto-dichiarazione del numero di decisioni nella banca dati.

- Sulla base delle visite effettuate in quattro Stati membri, si è appurato che il numero di decisioni emesse dalle autorità competenti e il numero dichiarato nel loro sistema interno non sempre corrispondevano a quelli riportati dalla banca dati delle professioni regolamentate.
- Secondo i dati forniti dalla Commissione, la Grecia non ha comunicato alcun dato statistico per il periodo 2017-2021.
- Tra marzo 2023 e novembre 2023 le autorità ceche hanno dichiarato un numero significativo di decisioni supplementari per il periodo 2017-2021 (+ 22 %). Ciò indica che la Cechia aveva inizialmente sotto-dichiarato le proprie decisioni.

- In Austria, le decisioni adottate dalle autorità competenti delle regioni non sono state in genere dichiarate nella banca dati. Lo strumento informatico non consentiva un'interfaccia separata per regione, mentre, secondo le autorità, ciò sarebbe necessario, in quanto diverse regioni o province erano responsabili per la stessa professione. Per di più, la Corte ha rilevato che tutte le decisioni erano inserite manualmente, il che contribuisce a un elevato rischio di errore. Nelle discussioni con la Commissione, gli auditor della Corte sono stati informati che i dati contenuti nella banca dati delle professioni regolamentate dovevano essere trasferiti al sistema di informazione del mercato interno all'inizio del 2024. Tuttavia, attualmente non esistono piani chiari su come risolvere i problemi delle dichiarazioni mancanti e dei rischi associati all'inserimento manuale.
- Sebbene la Germania sia **il principale paese di destinazione** dei cittadini dell'UE, il numero di decisioni riportate nella banca dati rappresenta solo il 6 % del totale delle decisioni. Nel novembre 2023, la Corte ha riscontrato che il ministero tedesco competente non disponeva di risorse umane sufficienti per inserire tutte le decisioni nella banca dati delle professioni regolamentate per il periodo 2017-2021. Invece, aveva fornito alla Commissione file Excel contenenti le statistiche, in quanto non era possibile caricare automaticamente i dati, ma non aveva inserito dette decisioni nella banca dati.

92 A norma della direttiva modificata, gli Stati membri, a partire dal 2016 e successivamente ogni due anni, hanno l'obbligo di riferire in merito a eventuali requisiti di regolamentazione delle professioni che sono stati eliminati o resi meno rigorosi (ossia i successivi piani d'azione nazionali). Tale obbligo è stato introdotto contemporaneamente alla proposta relativa alla direttiva sulla proporzionalità. La Corte ha verificato se la Commissione avesse monitorato tali relazioni degli Stati membri, riscontrando quanto segue: nove Stati membri⁵ non avevano pubblicato alcuna relazione tra il 2017 e il 2021 e cinque⁶ avevano prodotto solo alcune delle relazioni richieste. La Commissione ha spiegato alla Corte che le relazioni erano obbligatorie solo quando i requisiti erano stati eliminati o resi meno rigorosi. Tuttavia, gli auditor della Corte hanno riscontrato che la Cechia non aveva presentato una relazione nel gennaio 2024, nonostante l'accesso a nove professioni regolamentate fosse stato reso meno rigoroso nel 2023.

⁵ Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna.

⁶ Cechia, Germania, Malta, Romania e Slovacchia hanno fornito informazioni solo per un anno.

93 Oltre a tali obblighi di rendicontazione, gli Stati membri devono anche tenere aggiornata la banca dati delle professioni regolamentate (scheda “professioni”). La Commissione ha informato la Corte che, nel contesto della direttiva RQP, riteneva di non essere tenuta a verificare formalmente i motivi adottati per la proporzionalità. Tuttavia, la Commissione ha in parte controllato la qualità dei dati presentati dagli Stati membri, verificando se le informazioni fossero state inserite nei campi appropriati.

La Commissione ha avviato alle problematiche di recepimento tramite procedure di infrazione, ma gli Stati membri non hanno ancora adottato tutte le misure correttive necessarie per applicare pienamente la direttiva

94 Nel 2018 e nel 2019 la Commissione ha avviato procedure di infrazione relative alle qualifiche professionali, che hanno riguardato tutti gli Stati membri.

95 A febbraio 2024 vi erano ancora procedure d’infrazione aperte per 12 Stati membri e permanevano 75 questioni in sospeso in tutti gli Stati membri, sebbene ciò rappresenti una diminuzione rispetto al marzo 2020 (130 questioni in sospeso); cfr. [allegato V](#). La Commissione ha esternalizzato a un consulente esterno una parte significativa del lavoro connesso all’individuazione di potenziali violazioni nel recepimento della direttiva.

Le informazioni fornite ai cittadini dalla Commissione e dagli Stati membri sono accessibili ma incoerenti

96 I cittadini possono reperire informazioni sull’RQP su vari siti Internet: [Your Europe](#) (DG GROW), la [banca dati delle professioni regolamentate](#) (DG GROW), gli [sportelli unici](#) nazionali (portali di e-government che forniscono informazioni online) e i siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri. Gli auditor della Corte hanno verificato se, ricercando in questi siti Internet, i cittadini possono reperire le informazioni minime delle quali necessitano, quali ad esempio:

- l’elenco delle professioni che sono regolamentate nei vari Stati membri;
- l’elenco delle professioni soggette a previa verifica delle qualifiche;
- l’elenco delle professioni coperte dalla tessera professionale europea;
- i requisiti e le informazioni per le procedure di RQP;

- le tariffe per ottenere il riconoscimento delle qualifiche;
- dettagli su come presentare ricorso.

97 La Corte ha inoltre verificato se i cittadini beneficiano di informazioni facilmente accessibili, fornite dalla Commissione e dagli Stati membri, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e se le informazioni provenienti da tali diverse fonti siano complete, attendibili e coerenti.

Tutti gli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno migliorato l'accessibilità delle informazioni per i cittadini rispetto al 2019

98 Nel 2019 la Commissione ha verificato se le informazioni relative al RQP fossero disponibili online sui siti Internet degli sportelli unici. Ha inviato a tutti gli Stati membri lettere di costituzione in mora riguardanti la disponibilità di informazioni online su: norme applicabili per ottenere il riconoscimento delle qualifiche, procedure online e formalità per l'accesso alle professioni regolamentate, assistenza online sulle modalità di interpretazione e trattamento di specifici requisiti. Durante il lavoro sul campo tra maggio e ottobre 2023, gli auditor della Corte hanno inoltre esaminato le informazioni sull'RQP disponibili online, verificando se vi fossero stati miglioramenti dal 2019.

99 Sono stati riscontrati progressi in tutti i quattro Stati membri visitati: i cittadini potevano reperire online almeno le informazioni minime necessarie. Dette informazioni erano disponibili in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese.

Le informazioni sull'RQP fornite ai cittadini sui siti Internet della Commissione e degli Stati membri non sono sempre coerenti e attendibili

100 La Corte ha inoltre verificato se le informazioni online fornite dagli Stati membri coincidessero con le informazioni fornite sui siti Internet della Commissione. Per i quattro Stati membri visitati, l'elenco delle professioni soggette alla tessera professionale europea sui siti Internet dell'UE era lo stesso riportato sui siti Internet nazionali. Tuttavia, la Corte ha riscontrato discrepanze nell'elenco delle professioni regolamentate per tutti e quattro gli Stati membri (cfr. [riquadro 6](#)).

Riquadro 6

Discrepanze negli elenchi delle professioni regolamentate

La banca dati delle professioni regolamentate conteneva meno professioni regolamentate per l'Austria (sportello unico di Vienna), il Belgio e la Cechia rispetto agli elenchi detenuti da ciascuno Stato membro. In Austria vi erano altre 31 professioni aggiuntive, in Belgio 142 e in Cechia 36. Ciò era dovuto principalmente a specializzazioni in professioni sanitarie.

A Vienna, vi erano inoltre differenze in altre professioni, come la pedagogia sociale, le imprese che offrono servizi di manutenzione degli ascensori e altre professioni specifiche nel settore dell'istruzione, della formazione o dei trasporti. In Belgio, l'elenco nazionale descriveva tutte le professioni regolamentate per comunità o regione: esse figuravano quindi più volte nell'elenco belga, ma solo una volta nella banca dati delle professioni regolamentate. In Cechia, invece, le professioni nei settori nucleare e minerario figuravano nell'elenco nazionale e non nella banca dati delle professioni regolamentate.

In Lussemburgo, al contrario, la banca dati delle professioni regolamentate conteneva 171 professioni regolamentate in più rispetto all'elenco nazionale. Ciò si è verificato in tutti i settori, comprese le specializzazioni in professioni sanitarie e nei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria (ad esempio, macellaio, panettiere, parrucchiere, estetista).

101 Gli auditor della Corte hanno confrontato gli elenchi della banca dati delle professioni regolamentate con quelli degli Stati membri per le professioni aventi implicazioni in materia di salute pubblica e sicurezza, ed hanno rilevato incoerenze. Tali elenchi sono utilizzati per stabilire se un cittadino debba sottoporsi a verifiche preventive per la mobilità temporanea (cfr. paragrafo 53). Il **riquadro 7** illustra esempi relativi agli Stati membri visitati.

Riquadro 7

Discrepanze negli elenchi delle professioni soggette a verifiche preventive

La Corte ha riscontrato che, per Belgio, Cechia e Lussemburgo, la banca dati delle professioni regolamentate elencava più professioni soggette a verifiche preventive per i casi di mobilità temporanea rispetto agli elenchi degli Stati membri (una differenza di 22 professioni per il Belgio, 21 per la Cechia e 32 per il Lussemburgo). Anche in questo caso, ciò era dovuto principalmente a specializzazioni in professioni sanitarie.

In Belgio, la mappatura delle professioni era diversa nei due elenchi. Inoltre, le professioni di fisioterapista, vigile del fuoco e di operatore di protezione civile erano soggette a verifiche preventive secondo l'elenco dello Stato membro, ma non secondo la banca dati delle professioni regolamentate.

In Cechia, le verifiche preventive erano state eliminate per diverse professioni a seguito dell'esercizio della task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET) del 2020, ma al momento dell'audit della Corte la banca dati delle professioni regolamentate non era stata aggiornata.

Per l'Austria (sportello unico di Vienna) gli auditor della Corte non hanno potuto riconciliare le informazioni provenienti da fonti diverse sulle professioni soggette a verifiche preventive. La banca dati delle professioni regolamentate elencava 62 professioni, mentre il sito Internet dello sportello unico elencava 74 professioni nella versione in lingua tedesca e 56 professioni nella versione in inglese. Inoltre, nelle versioni tedesca e inglese le professioni erano indicate in modo diverso.

102 In generale, la Corte ha riscontrato che la banca dati delle professioni regolamentate comprendeva le informazioni più aggiornate sulle professioni regolamentate. Tuttavia, al momento dell'audit, nessuno dei siti Internet degli sportelli unici negli Stati membri visitati forniva ai cittadini un link diretto alla banca dati delle professioni regolamentate.

Conclusioni e raccomandazioni

103 I cittadini dell'UE hanno il diritto di lavorare in qualsiasi Stato membro dell'UE. L'UE monitora i diritti dei cittadini alla mobilità lavorativa per le professioni regolamentate. Avvalendosi del suo ruolo di coordinamento in materia di occupazione, nel 2005 ha adottato la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo della direttiva è impedire agli Stati membri di imporre condizioni eccessive ai cittadini di uno Stato membro dell'UE che desiderano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro dell'UE. Con il quadro delle qualifiche professionali si intende inoltre garantire che i servizi forniti in qualunque Stato membro soddisfino gli stessi standard di salute pubblica e sicurezza.

104 La Corte conclude che il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE è un meccanismo essenziale, ma che è utilizzato di rado ed in modo incoerente per esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro.

105 Gli auditor della Corte hanno calcolato il numero totale di professioni regolamentate nell'UE, constatando che nel 2023 5 700 professioni erano ancora regolamentate (una media di 212 per Stato membro) e che, potenzialmente, il 6 % dei cittadini che si erano trasferiti in un altro Stato membro nel periodo 2017-2019 si era avvalso dei sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali. I dati disponibili non consentono di valutare quanti cittadini dell'UE si siano trasferiti in un altro Stato membro ma non possono esercitarvi la propria professione perché quest'ultima è regolamentata dallo Stato ospitante e la loro qualifica non è stata riconosciuta. Non vi sono neanche dati sul numero di cittadini che non si sono trasferiti a causa di difficoltà nell'ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche (paragrafi [26-37](#)).

106 La Corte ha riscontrato che l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri presenta carenze che incidono direttamente sui cittadini desiderosi di continuare ad esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. La Corte ha osservato quanto segue: mancano procedure digitali; le tariffe per l'utilizzo della procedura di riconoscimento sono fissate in modo arbitrario e variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; le autorità chiedono più documenti di quanto previsto dalla direttiva e dal codice di condotta; vengono imposti verifiche preventive e provvedimenti di compensazione eccessivi; le procedure sono più lunghe di quanto stabilito (paragrafi [38-64](#)).

107 La direttiva, modificata nel 2013, era intesa modernizzare la procedura di riconoscimento. La Corte ha riscontrato che, fatta eccezione per il sistema di informazione del mercato interno, i cittadini e le autorità non hanno fatto ricorso in modo diffuso alle nuove misure e che, pertanto, detta modifica ha avuto scarso valore aggiunto nella pratica. Ha constatato che la tessera professionale europea è stata resa disponibile per professioni che talvolta beneficiano anche del sistema automatico e che la procedura potrebbe comportare costi più elevati rispetto alla procedura standard. Inoltre, gli Stati membri non hanno quasi mai utilizzato la possibilità di concedere un accesso parziale: meno dell'1 % del totale delle decisioni di riconoscimento sono state adottate per l'accesso parziale. Infine, più di 10 anni dopo la modifica della direttiva, solo per una professione sono state sviluppate (e quindi utilizzate) nuove procedure di riconoscimento basate su principi di formazione comuni (paragrafi [65-74](#)).

108 La direttiva modificata ha reso obbligatorio l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno per le qualifiche professionali; nonostante le problematiche relative al suo utilizzo, detto sistema ha facilitato la cooperazione tra Stati membri e quella tra gli Stati membri e la Commissione. Tuttavia, nel concedere il riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità competenti non hanno tenuto conto delle allerte codificate nel sistema da altri Stati membri, persino quando riguardavano "ragioni di sostanza" (delle quali attualmente non esiste una definizione giuridica formale). Tra le "ragioni di sostanza" potrebbero figurare precedenti condotte illecite, misure disciplinari o condanne penali. Infine, l'allegato V, in cui sono elencate le qualifiche per le sette professioni settoriali, costituisce un elemento fondamentale della direttiva per instaurare fiducia reciproca tra le autorità competenti, ma non sono previsti termini ultimi entro cui la Commissione lo deve aggiornare (paragrafi [75-86](#)).

109 La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione aveva affrontato i problemi relativi al recepimento della direttiva al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ma che non ha monitorato in modo sufficiente l'applicazione pratica della direttiva da parte degli Stati membri né ha controllato se essi avessero rispettato gli obblighi di rendicontazione (paragrafi [87-95](#)).

110 Infine, la Corte ha riscontrato che le informazioni fornite ai cittadini desiderosi di continuare ad esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro sono diventate più accessibili, ma che sono spesso inattendibili e incoerenti (paragrafi [96-102](#)).

111 Sulla base delle proprie constatazioni, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 1 – Garantire un’applicazione uniforme del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali

La Commissione dovrebbe:

- a) chiarire, ad esempio proponendo modifiche alla normativa o formulando proprie raccomandazioni, quanto segue:
 - l’importanza che la Commissione e/o un organismo indipendente esaminino i test di proporzionalità effettuati dagli Stati membri;
 - il concetto di implicazioni per la salute pubblica e la sicurezza, al fine di evitare un’interpretazione restrittiva delle norme da parte delle autorità che ostacolerebbe una procedura efficace in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- b) monitorare l’efficacia dell’intero sistema e adottare misure correttive tempestive ed efficaci qualora siano individuate carenze, concentrandosi in particolare sull’ottenimento di dati armonizzati dagli Stati membri, in linea con i loro obblighi di comunicazione, assicurandosi che i termini ultimi stabiliti nella direttiva per ciascuna delle diverse procedure di riconoscimento siano rispettati.

Termine di attuazione: 2025.

Raccomandazione 2 – Integrare il meccanismo di allerta nella procedura di riconoscimento

La Commissione dovrebbe:

- a) per quanto riguarda il meccanismo di allerta, chiarire, ad esempio mediante un atto di esecuzione, il concetto di “ragioni di sostanza”;
- b) rendere obbligatorio per gli Stati membri l’uso del meccanismo di allerta nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno durante le procedure di riconoscimento, facendo sì che le allerte ricevute per ragioni di sostanza siano trattate in modo adeguato. Ciò è particolarmente importante per i professionisti che sono in contatto diretto con pazienti o minori.

Termine di attuazione: quanto prima, al più tardi entro il 2025.

Raccomandazione 3 – Aggiornare l'allegato V e ridurre il termine ultimo per il riconoscimento attraverso il sistema automatico per le professioni settoriali

Nel proporre modifiche alla normativa, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione di:

- a) rendere obbligatorio un aggiornamento annuale dell'allegato V della direttiva;
- b) per il sistema automatico basato sull'allegato V, ridurre il termine ultimo entro il quale le autorità competenti devono adottare una decisione motivata a un mese dalla data di presentazione del fascicolo completo da parte del richiedente.

Termine di attuazione: 2026.

Raccomandazione 4 – Garantire informazioni attendibili e coerenti per i cittadini

La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a fornire ai cittadini un'unica fonte di informazioni a livello dell'UE (o un riferimento ad essa) e far sì che le informazioni fornite – ad esempio se una professione specifica sia regolamentata, sia soggetta a verifiche preventive o provvedimenti di compensazione, nonché le tariffe previste per la procedura di riconoscimento – siano sempre attendibili.

Termine di attuazione: 2025.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Annemie Turtelboom, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 15 maggio 2024.

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Organizzazioni i cui rappresentanti sono stati incontrati e intervistati negli Stati membri dagli auditor della Corte

Portatore di interessi	Ruolo/Responsabilità	Nome dell'organizzazione
Austria		
Autorità competenti per le professioni incluse nel campione	Autorità competente per la professione di ingegnere civile	<i>Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft</i> (ministero federale del lavoro e dell'economia)
	Autorità competente per la professione di carpentiere (stabilimento)	<i>Amt der Wiener Landesregierung</i> (Governo della regione di Vienna)
	Autorità competente per la professione di carpentiere (mobilità temporanea)	<i>Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft</i> (ministero federale del lavoro e dell'economia)
	Autorità competente per la professione di insegnante di scuola secondaria	<i>Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung</i> (ministero federale dell'istruzione, della scienza e della ricerca)
	Autorità competente per la professione di insegnante di scuola secondaria (Vienna)	<i>Bildungsdirektion für Wien</i> (Direzione Istruzione della Città di Vienna)
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale	<i>Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz</i> (ministero federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della protezione dei consumatori)
Altri portatori d'interesse	SOLVIT	<i>Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft</i> (ministero federale del lavoro e dell'economia)
	Centro di assistenza	<i>Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft</i> (ministero federale del lavoro e dell'economia)
	Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico nell'UE	<i>Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft</i> (ministero federale del lavoro e dell'economia)
	Sportello unico, Vienna	<i>Amt der Wiener Landesregierung</i> (Governo della regione di Vienna)
	Per la professione di ingegnere civile	<i>Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland</i> (Ordine degli ingegneri civili di Vienna, Bassa Austria e Burgenland)

Portatore di interessi	Ruolo/Responsabilità	Nome dell'organizzazione
	Servizio pubblico per l'impiego (austriaco)	<i>Arbeitsmarktservice Wien – Landesgeschäftsstelle</i>
	Per cittadini di altri paesi	<i>Österreichischer Integrationsfonds (Fondo austriaco per l'integrazione)</i>
	Per cittadini di altri paesi	<i>Bundeskanzleramt (Cancelleria federale austriaca)</i>
	Consulenza e assistenza nel processo di riconoscimento	<i>Anlaufstelle Wien (AST Wien) – Perspektive, Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen</i>
Belgio		
Autorità competenti per le professioni incluse nel campione	Autorità competente per la professione di carpentiere – Vallonia	<i>Service public de Wallonie, Département du Développement économique</i>
	Autorità competente per la professione di carpentiere – Regione di Bruxelles Capitale	<i>Service public régional de Bruxelles</i>
	Autorità competente per la professione di insegnante di scuola secondaria – Comunità francese	<i>Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de l'Enseignement – Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique and Direction générale des personnels de l'enseignement</i>
	Autorità competente per la professione di insegnante di scuola secondaria – Comunità fiamminga	<i>Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)</i>
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (livello federale)	<i>Service Public Fédéral Santé Publique / Federale Overheidsdienst Volksgesondheid / Föderale Öffentliche Dienst Volksgesundheit</i>
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale – Comunità fiamminga	<i>Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid</i>
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale – Comunità francese	<i>Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de l'Enseignement – Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique – Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé</i>
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale – Comunità germanofona	<i>Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Fachbereich Gesundheit und Senioren</i>

Portatore di interessi	Ruolo/Responsabilità	Nome dell'organizzazione
Altri portatori d'interesse	Coordinatore nazionale IMI	<i>Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie / Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie / Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie</i>
	Centro di assistenza	<i>Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie / Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie / Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie</i>
	Sportello unico	<i>Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie / Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie / Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie</i> <i>Service Public Fédéral Stratégie & Appui / Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning / Föderale Öffentliche Dienst Politik und Unterstützung</i>
	Per la professione di ingegnere civile (a livello UE, ma incontrato durante la visita in Belgio)	ENGINEERS EUROPE
	Per la professione di insegnante di scuola secondaria (livello UE, ma incontrato durante la visita in Belgio)	Comitato sindacale europeo dell'educazione
	Per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (a livello UE, ma incontrato durante la visita in Belgio)	<i>European Federation of Nurses Associations</i>
	Per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale	<i>L'Union Générale des Infirmiers de Belgique</i>
	Per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale	<i>Fédération Nationale des Infirmiers de Belgique</i>
	Servizio pubblico strategia e sostegno	<i>Service Public Fédéral Stratégie & Appui / Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning / Föderale Öffentliche Dienst Politik und Unterstützung</i>

Portatore di interessi	Ruolo/Responsabilità	Nome dell'organizzazione
Cechia		
Autorità competenti per le professioni incluse nel campione	Autorità competente per la professione di ingegnere civile	<i>Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě</i> (Camera ceca degli ingegneri e dei tecnici autorizzati attivi nella costruzione)
	Autorità competente per la professione di carpentiere	<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností a spotřebitelské legislativy</i> (ministero dell'Industria e del commercio, dipartimento per le licenze commerciali e la legislazione sui consumatori)
	Autorità competente per la professione di insegnante di scuola secondaria	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i> (ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport)
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale	<i>Ministerstvo zdravotnictví, odbor ošetrovatelství a nelékařských povolání</i> (ministero della Salute, dipartimento delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie)
Altri portatori d'interesse	SOLVIT	<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu</i> (ministero dell'Industria e del commercio, dipartimento per gli affari europei e il mercato interno)
	Centro di assistenza	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i> (ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport)
	Coordinatore nazionale IMI	<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu</i> (ministero dell'Industria e del commercio, dipartimento per gli affari europei e il mercato interno)
	Sportello unico	<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu</i> (ministero dell'Industria e del Commercio)
	Per la professione di carpentiere	<i>Hospodářská komora České republiky</i> (Camera di commercio della Repubblica ceca)
	Per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale	<i>Česká asociace sester</i> (Associazione ceca degli infermieri)

Portatore di interessi	Ruolo/Responsabilità	Nome dell'organizzazione
Lussemburgo		
Autorità competenti per le professioni incluse nel campione	Autorità competente per la professione di ingegnere civile	<i>Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</i> (ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca)
	Autorità competente per la professione di carpentiere	<i>Ministère de l'Économie – Direction Générale PME et Entrepreneuriat</i> (ministero dell'Economia – Direzione generale per le PMI e l'imprenditorialità)
	Autorità competente per la professione di carpentiere	<i>Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse</i> (ministero dell'Istruzione, dell'infanzia e della gioventù)
	Autorità competente per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale	<i>Ministère de la Santé</i> (ministero della Salute)
Altri portatori d'interesse	SOLVIT	<i>Ministère de l'Économie</i> (ministero dell'Economia)
	Centro di assistenza	<i>Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</i> (ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca)
	Coordinatore nazionale IMI	<i>Ministère de la Fonction publique</i> (ministero della Funzione pubblica)
	Ombudsman	
Commissione europea e altri organismi		
Commissione europea, DG GROW Commissione europea, DG EMPL Eurostat, la direzione generale Statistiche della Commissione Autorità europea del lavoro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale Comitato economico e sociale europeo Istituto europeo per l'uguaglianza di genere Mediatore europeo		

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato II – Tasso di risposta al sondaggio, per Stato membro



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del sondaggio.

Allegato III – Attori principali nella procedura di RQP

	Attori principali	Ruoli e responsabilità
A livello dell'UE	Commissione europea	Assicura l'applicazione del diritto dell'UE Responsabilità specifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE
	Autorità europea del lavoro (ELA)	Sostiene l'applicazione delle norme UE in materia di mobilità dei lavoratori
	Comitato economico e sociale europeo (CESE)	Composto delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e consultato nell'ambito della procedura legislativa ordinaria
	Mediatore europeo	Aiuta i cittadini dell'UE che hanno problemi con l'amministrazione dell'UE analizzando reclami per episodi di cattiva amministrazione
	Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)	Si pronuncia su casi di infrazione deferiti dalla Commissione
UE / Stato membro	Task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET)	Forum di alto livello della Commissione e degli Stati membri che individua gli ostacoli al mercato unico e mette in atto soluzioni
	Gruppo di coordinatori	Coordina le attività delle autorità competenti e promuove l'applicazione uniforme del diritto dell'UE nel campo del RQP
A livello di Stato membro	Ministeri nazionali (coordinatori nazionali)	Recepiscono ed applicano le pertinenti direttive in materia di RQP
	Autorità competenti	Adottano decisioni che concedono o rifiutano l'accesso alle professioni regolamentate
	Sportelli unici	Portali di amministrazione elettronica che permettono di completare procedure amministrative elettroniche
	Centri di assistenza nazionali	Forniscono informazioni sulla procedura di riconoscimento e sulle norme in vigore in ciascuno Stato membro
	Centri nazionali SOLVIT	Trovano soluzioni ai problemi causati dall'applicazione non corretta della legislazione sul mercato unico
	Mediatori nazionali	Aiutano i cittadini dell'UE che hanno problemi con l'amministrazione dello Stato membro analizzando reclami per episodi di cattiva amministrazione

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato IV – Differenti tipi di decisioni dell'autorità competente

Esito	Sistema/regime	Tipo di decisioni/dichiarazioni a norma della direttiva 2005/36/CE	Termine ultimo
Positivo	Stabilimento	Decisione positiva automatica per le professioni settoriali (allegato V) Decisione positiva per il sistema automatico basato sul riconoscimento dell'esperienza professionale (allegato IV)	3 mesi
		Positiva senza imposizione di provvedimenti di compensazione (regime generale) Negativa dopo la prova attitudinale (regime generale) Positiva dopo il periodo di adattamento (regime generale) Accesso parziale concesso sulla base dell'articolo 4 <i>septies</i> della direttiva	4 mesi
	Prestazione temporanea di servizi	Nessuna verifica delle qualifiche – decisione positiva automatica (articolo 7, paragrafo 4, lettera a)) Verifica delle qualifiche relative alle professioni regolamentate aventi implicazioni per la salute pubblica o la sicurezza – decisione positiva automatica (articolo 7, paragrafo 4, lettera b)) Verifica delle qualifiche relative alle professioni regolamentate aventi implicazioni per la salute pubblica o la sicurezza – decisione positiva dopo il provvedimento di compensazione (articolo 7, paragrafo 4, lettera b)) Nessuna risposta entro il termine stabilito – decisione positiva implicita (articolo 7, paragrafo 4, penultimo comma)	Un mese se vi sono implicazioni di salute pubblica e sicurezza (+ 1 mese in caso di difficoltà)
Negativo	Stabilimento	Decisione negativa automatica per le professioni settoriali (allegato V) Decisione negativa per il sistema automatico basato sull'esperienza professionale (allegato IV)	3 mesi
		Decisione negativa automatica (regime generale) Negativo dopo la prova attitudinale (regime generale) Negativo dopo il periodo di adattamento (regime generale) Accesso parziale rifiutato (compresi i rifiuti per "motivi imperativi di interesse generale" – articolo 4 <i>septies</i> , paragrafo 2)	4 mesi

Esito	Sistema/regime	Tipo di decisioni/dichiarazioni a norma della direttiva 2005/36/CE	Termine ultimo
	Prestazione temporanea di servizi	Verifica delle qualifiche relative alle professioni regolamentate aventi implicazioni per la salute pubblica o la sicurezza – decisione negativa automatica (articolo 7, paragrafo 4, lettera b)) Verifica delle qualifiche relative alle professioni regolamentate aventi implicazioni per la salute pubblica o la sicurezza – decisione negativa dopo il provvedimento di compensazione (articolo 7, paragrafo 4, lettera b))	3 mesi (1 per la decisione + 1 per eventuali difficoltà + 1 per il provvedimento di compensazione)
Neutro (dichiarazione preventiva)	Prestazione temporanea di servizi	Dichiarazioni ricevute dal paese ospitante in merito a professioni regolamentate che <u>non</u> hanno implicazioni per la salute pubblica o la sicurezza	Dichiarazione scritta presentata in anticipo
Neutro (altri)	Stabilimento/Prestazione temporanea di servizi	In corso di esame (tutti i casi in cui le autorità competenti non hanno adottato una decisione definitiva, per qualsiasi motivo) Periodo di adattamento in corso Ricorso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3	Non appena possibile

Nota: termini ultimi per le decisioni riguardanti unicamente lo stabilimento: termine di 1 mese entro il quale le autorità devono accusare ricezione della domanda e informare il richiedente di eventuali documenti mancanti. Questo termine è diverso dal termine ultimo per la decisione di riconoscimento dopo il ricevimento del fascicolo completo.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione.

Allegato V – Problematiche individuate dalla Commissione negli Stati membri

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)
Professioni settoriali	Garantire una durata di formazione sufficiente in anni e, ove richiesto, ore di formazione (e il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti – ECTS – solo su base facoltativa)	Medico, medico specialista	24, 25, 28	0	1
		Infermiere responsabile dell'assistenza generale	31	3	2
		Dentista, dentista specialista	34, 35	0	1
		Veterinario	38	0	0
		Ostetrica	40, 41	1	1
		Farmacista	44	0	0
		Architetto	46	0	0
	Nuovo elenco di competenze	Infermiere responsabile dell'assistenza generale	articolo 31, paragrafo 7	1	0
	Aggiornamento delle conoscenze e delle competenze	Medico	articolo 24, paragrafo 3	0	0
		Infermiere responsabile dell'assistenza generale	articolo 31, paragrafo 6	0	0
		Veterinario	articolo 38, paragrafo 3	0	0
		Ostetrica	articolo 40, paragrafo 3	0	0
		Farmacista	articolo 44, paragrafo 3	0	0
		Architetto	articolo 46, paragrafo 2	0	0
	Garantire un adeguato rapporto tra le parti teoriche e cliniche della formazione e/o il coordinamento tra formazione teorica e clinica	Medico, medico specialista		0	0
		Infermiere responsabile dell'assistenza generale	31	0	0
		Ostetrica		1	0
	Garantire l'accesso all'elenco minimo delle attività professionali	Medico generico (continuazione dell'esercizio dell'attività)	29	1	0
		Dentista	36	0	0

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)	
		<i>Ostetrica</i>	42	1	1	
		<i>Farmacista</i>	45	1	1	
		<i>Architetto</i>	48	0	0	
	<i>Garantire condizioni minime per i tirocini/la formazione pratica o clinica</i>	<i>Medico, medico specialista</i>	art. 28, paragrafo 3; art. 25, paragrafo 3			0
		<i>Infermiere responsabile dell'assistenza generale</i>	articolo 31, paragrafo. 5			0
		<i>Architetto</i>	articolo 46, paragrafo 4	0		0
	<i>Diritti generali acquisiti e altri diritti acquisiti di cui all'articolo 23</i>	<i>Medico, medico specialista</i>	23	0		0
		<i>Infermiere responsabile dell'assistenza generale</i>	23	0		0
		<i>Dentista, dentista specialista</i>	23	0		0
		<i>Veterinario</i>	23	0		0
		<i>Ostetrica</i>	23	0		0
		<i>Farmacista</i>	23	0		0
		<i>Architetto</i>	23	0		0
	<i>Diritti acquisiti specifici per una professione</i>	<i>Medico, medico specialista</i>	27, 30	1		0
		<i>Infermiere responsabile dell'assistenza generale</i>	articoli 33 e 33 bis	1		0
		<i>Dentista, dentista specialista</i>	37	0		1
		<i>Ostetrica</i>	articoli 43 e 43 bis	1		0
		<i>Architetto</i>	49	0		0
	<i>Altre questioni (materie minime di formazione elencate nell'allegato V)</i>	<i>Medico, medico specialista</i>	Allegato V	0		0
		<i>Infermiere responsabile dell'assistenza generale</i>	Allegato V	0		0
		<i>Dentista, dentista specialista</i>	Allegato V	0		0
<i>Veterinario</i>		Allegato V	1		0	
<i>Ostetrica</i>		Allegato V	0		0	
<i>Farmacista</i>		Allegato V	0		0	

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)
	<i>Altre questioni (condizioni di accesso per i dentisti specializzati, apertura di nuove farmacie, deroghe specifiche per gli architetti, remunerazione dei tirocinanti specialisti in formazione medica, approvazione da parte dei fondi di assicurazione sanitaria)</i>	<i>Dentista, dentista specialista, medico, medico specialista, farmacista, architetto</i>	<i>art. 35, paragrafo 1; art. 21, paragrafo 4; art. 25, paragrafo 3; art. 47; art. 55</i>	0	0
Regime generale di riconoscimento	<i>Modifiche ai livelli di qualifica</i>		11, 13	1	2
	<i>Mobilità dei professionisti da Stati membri che non regolamentano a Stati membri che regolamentano (1 anno di esperienza professionale)</i>		13	2	3
	<i>Disposizioni modificate sull'imposizione di provvedimenti di compensazione</i>		14	2	3
	<i>Altre questioni (ad esempio, non applicazione del regime generale di riconoscimento per le professioni settoriali, se non sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento automatico)</i>		10	1	1
Prestazione temporanea di servizi	<i>Viene richiesta prova di 2 anni di esperienza professionale (quando può essere richiesto solo 1 anno) quando la professione non è regolamentata nello Stato membro d'origine; o viene richiesta l'acquisizione di esperienza professionale in uno Stato membro; oppure non vi è nessuna esenzione in caso di istruzione e formazione regolamentata</i>		articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	1	3
			articolo 7, paragrafo 2, lettera d)		
	<i>Richieste di informazioni ingiustificate sui servizi da fornire, oppure richieste di documenti che vanno oltre l'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2</i>		articolo 7, paragrafi 1 e 2	6	4
	<i>Validità delle dichiarazioni preventive sull'intero territorio dello Stato membro ospitante</i>		articolo 7, paragrafo 2bis	0	1
	<i>Mancata garanzia che il richiedente sia in grado di prestare il proprio servizio entro 1 mese dalla decisione delle autorità competenti di imporre una prova attitudinale preliminare (articolo 7, paragrafo 4)</i>		articolo 7, paragrafo 4, 3° comma	1	0

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)
	<i>Applicazione sistematica di verifiche preventive delle qualifiche a norma dell'articolo 7, paragrafo 4; applicazione di verifiche preventive a professioni che non sembrano avere implicazioni in materia di salute e sicurezza pubblica per il destinatario dei servizi, oppure alle professioni che beneficiano del riconoscimento automatico; mancato rispetto dell'obbligo di farsi sì che le verifiche non vadano oltre il necessario</i>		<i>articolo 7, paragrafo 4</i>	3	2
	<i>Imporre ai prestatori di servizi norme professionali non direttamente connesse alle qualifiche professionali</i>		<i>articolo 5, paragrafo 3</i>	4	4
	<i>Registrazione automatica/pro forma dei prestatori di servizi senza garanzie che ciò non ritardi o complichino la prestazione dei servizi o comporti costi aggiuntivi per i prestatori di servizi; esenzione dei prestatori di servizi stranieri dai requisiti relativi all'iscrizione presso un ente pubblico di previdenza sociale</i>		6	4	3
	<i>Altre questioni (ad esempio, cooperazione amministrativa, principio della prestazione temporanea o occasionale di servizi, trasposizione solo parziale del titolo II della direttiva per una o più professioni specifiche, obbligo di informare i destinatari dei servizi, uso del titolo professionale)</i>		<i>Titolo II; articolo 5, paragrafo 1; articolo 7, paragrafo 3, articoli 8 e 9</i>	4	4

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)
Trasparenza	<i>Mancata notifica di un "elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare"</i>		<i>articolo 59, paragrafo 1</i>	1	4
	<i>Mancata elencazione delle professioni per le quali è ritenuta necessaria una verifica preliminare delle qualifiche prima della prima prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, con adeguate giustificazioni</i>		<i>articolo 59, paragrafo 2</i>	1	1
	<i>Mancanza di valutazioni della proporzionalità dei requisiti esistenti (prima del gennaio 2016)</i>		<i>articolo 59, paragrafi 3 e 5</i>	2	2
	<i>Mancata predisposizione dei piani d'azione nazionali</i>		<i>articolo 59, paragrafo 5</i>	3	1
	<i>Mancanza di valutazioni della proporzionalità dei requisiti nuovi o modificati (introdotti dopo gennaio 2016)</i>		<i>articolo 59, paragrafo 3 e articolo 59, paragrafo 5, 2ª frase</i>	2	2
	<i>Mancata presentazione di relazioni biennali sui "requisiti eliminati o resi meno rigidi"</i>		<i>articolo 59, paragrafo 6</i>	1	1
	<i>Mancata presentazione di relazioni biennali, comprendenti le statistiche e i principali problemi derivanti dall'applicazione della direttiva</i>		<i>articolo 60, paragrafo 1</i>	0	2
Accesso parziale	<i>Esclusione di talune professioni dal principio dell'accesso parziale (esclusione delle professioni "settoriali" in quanto tali, esclusione ingiustificata di altre professioni, nessuna valutazione caso per caso)</i>		<i>articolo 4 septies</i>	3	3
	<i>Altre questioni</i>			0	0
Controlli linguistici	<i>Può essere richiesta solo la conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante.</i>		<i>articolo 53, paragrafo 2</i>	1	1
	<i>I controlli linguistici sistematici possono essere applicati solo ai professionisti il cui lavoro ha "ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti".</i>		<i>articolo 53, paragrafo 3</i>	1	2
	<i>I controlli linguistici non dovrebbero essere limitati alle prove linguistiche obbligatorie.</i>		<i>articolo 53, paragrafo 4</i>	5	2
	<i>Altre questioni</i>		<i>articolo 53, paragrafo 4</i>	0	1

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)
Tirocini	<i>Riconoscimento dei tirocini professionali</i>		<i>articolo 55 bis</i>	2	3
Tessera professionale europea (EPC)	<i>Termini ultimi, compresa la proroga degli stessi</i>		<i>articolo 4 quater, paragrafo 1; articolo 4 quinquies</i>	0	0
	<i>Riconoscimento tacito in caso di mancata adozione di una decisione o di mancata organizzazione di una prova</i>		<i>articolo 4 quinquies, paragrafo 5</i>	0	0
	<i>Disposizioni concernenti la tessera professionale europea non pienamente recepite per alcune professioni o in alcune parti dello Stato membro in questione</i>		<i>articolo 4 quinquies</i>	0	0
	<i>Definizione inadeguata del ruolo dello Stato membro di origine</i>		<i>articolo 4 ter, paragrafo 3; regolamento di esecuzione (UE) 2015/983</i>	0	1
	<i>Mancata designazione delle autorità competenti</i>		<i>articolo 4 bis, paragrafo 6</i>	1	0
	<i>Altre questioni (ad esempio, possibilità di ricorso, requisiti dei documenti, revoca della tessera professionale europea, formulazione ambigua)</i>			0	1
Meccanismo di allerta	<i>Termini ultimi per l'invio delle allerte</i>		<i>articolo 56 bis, paragrafi 2 e 3</i>	0	0
	<i>Allerta non effettuata per alcune professioni o in alcune parti dello Stato membro in questione</i>		<i>articolo 56 bis, paragrafi 1, 2 e 3</i>	0	2
	<i>Nessuna o poche allerte inviate</i>		<i>articolo 56 bis</i>	0	0
	<i>Allerta non attuata affatto</i>		<i>articolo 56 bis</i>	1	0
	<i>Altre questioni (ad esempio, protezione dei dati, cancellazione dei dati, obbligo di informare il professionista in questione, accesso ai mezzi di ricorso, tipo di decisioni contemplate)</i>		<i>articolo 56 bis, paragrafi 1, 5, 6 e 7</i>	0	1

	Questioni sollevate	Professione	Articolo della direttiva RQP	Questioni in sospenso negli Stati membri (3.2020)	Questioni in sospenso negli Stati membri (2.2024)
Accesso alle informazioni online, procedure e riduzione della burocrazia	<i>Pratiche illecite riguardanti le richieste di documenti (documenti che vanno oltre quanto consentito dalla direttiva, traduzioni non giustificate, copie autenticate, ecc.)</i>		<i>articolo 7, paragrafo 2; articolo 50; allegato VII e articoli 49 e 56 TFUE</i>	4	7
	<i>Centri di assistenza</i>		<i>articolo 57ter</i>	0	0
	<i>Disponibilità di informazioni attraverso gli sportelli unici</i>		<i>57</i>	28	0
	<i>Disponibilità di procedure online (e possibilità di completarle online)</i>		<i>articolo 57bis</i>	28	0
Altre questioni	<i>Definizioni (come “prova attitudinale”, “professione regolamentata”)</i>		3	2	1
	<i>Ambito di applicazione della direttiva modificata, primo riconoscimento delle qualifiche di paesi non-UE, relazione con altri strumenti dell’UE</i>		2	1	1
	<i>Principio del riconoscimento automatico per le professioni con requisiti di formazione armonizzati o per le professioni dell’artigianato, del commercio e dell’industria</i>		21	0	1
			<i>articoli 15-17</i>		
	<i>Accusata ricezione dei documenti entro 1 mese e invio di informazioni su documenti mancanti</i>		51	1	1
		RIEPILOGO DELLE PROBLEMATICHE negli Stati membri		130	75

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di informazioni della Commissione (febbraio 2024).

Abbreviazioni e acronimi

Cedefop: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

CESE: Comitato economico e sociale europeo

DG GROW: direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI

EIGE: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

ELA: Autorità europea del lavoro

EPC: tessera professionale europea

IMI: sistema di informazione del mercato interno

RQP: riconoscimento delle qualifiche professionali

SDU: sportello digitale unico

TFUE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Risposte della Commissione

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2024-10>

Cronologia

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2024-10>

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II – specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell'inclusione – presieduta da Annemie Turtelboom, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Stef Blok, Membro della Corte, coadiuvato da: Johan Adriaan Lok, capo di Gabinetto, e Laurence Szwajkajzer, attaché di Gabinetto e capoincarico; Maria Eulàlia Reverté i Casas, prima manager; Zuzana Pikulova, Rene Reiterer, Jussi Bright, Lena Rangus, Borja Martin Simon e Petra Verhasselt, auditor. Jennifer Schofield ha fornito assistenza linguistica; Giuliana Lucchese ha fornito supporto alla progettazione grafica; Britta Middelberg ha fornito assistenza per il questionario del sondaggio.



Da sinistra a destra: Borja Martin Simon, Jennifer Schofield, Lena Rangus, Stef Blok, Rene Reiterer, Britta Middelberg, Zuzana Pikulova, Laurence Szwajkajzer, Giuliana Lucchese, Jussi Bright, Maria Eulàlia Reverté i Casas, Johan Adriaan Lok.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2024

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e siano indicate le eventuali modifiche. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-2350-2	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/162970	QJ-AB-24-009-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-2206-2	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/571824	QJ-AB-24-009-IT-N

Il TFUE garantisce la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e la libertà di stabilimento all'interno del mercato unico dell'UE: gli Stati membri possono però fissare norme per l'accesso alle professioni. Nel 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali mirante ad impedire che gli Stati membri impongano condizioni eccessive ai cittadini desiderosi di far valere tali diritti. La Corte ha esaminato con quanta efficacia la Commissione assicurasse l'applicazione uniforme della direttiva, concludendo che il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE è un meccanismo essenziale, ma utilizzato di rado ed in modo incoerente, per far valere il diritto di continuare ad esercitare una professione in un altro Stato membro. L'applicazione della direttiva presenta ancora carenze e le informazioni fornite ai cittadini non sono sempre attendibili.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors